



REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni

Servizio Attività di Collegamento con l'Unione europea

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it



S P E C I A L E
LE FONTI
DELLA NUOVA POLITICA DI COESIONE 2007/2013
REGOLAMENTI SETTORIALI

NUMERO 6 - LUGLIO 2006

Approfondimenti monografici su tematiche di interesse regionale

S O M M A R I O

<i>Presentazione</i>	p. 4
<i>1. La nuova politica di coesione 2007/2013. Metodo ed elementi del compromesso. [Fiche informativa n. 20 del 14 luglio 2006]</i>	p. 6
<i>2. Coesione. Il Parlamento approva il pacchetto relativo ai fondi strutturali per il periodo 2007/2013. [Parlamento europeo 4 luglio 2006]</i>	p. 9
<i>3. Dichiarazione delle motivazioni del Consiglio. Posizione comune adottata dal Consiglio il 12 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 [2004/0167 (COD)]</i>	p. 14
<i>4. Atti legislativi ed altri strumenti. Posizione comune definita dal Consiglio il 12 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 [2004/0167(COD)]</i>	p. 22
<i>5. Motivazione del Consiglio. Posizione comune definita dal Consiglio il 12 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1784/1999 [2004/0165 (COD)]</i>	p. 49
<i>6. Atti legislativi ed altri strumenti. Posizione comune definita dal Consiglio il 12 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 [2004/0165 (COD)]</i>	p. 56

7. *Motivazione del Consiglio. Posizione comune definita dal Consiglio il 12 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) [2004/0168 (COD)]..... p. 72*
8. *Atti legislativi ed altri strumenti. Posizione comune definita dal Consiglio il 12 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) [2004/0168 (COD)]..... p. 79*
9. *Atti legislativi ed altri strumenti. Regolamento del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94. Orientamenti comuni [2004/0166(AVC)].....p. 95*

P R E S E N T A Z I O N E

Nel corso della seduta dello scorso 4 luglio, il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato il pacchetto relativo ai Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.

La decisione segue di due mesi l'accordo politico sancito in Consiglio lo scorso 5 maggio e consente di destinare circa trecentootto miliardi di euro alla convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo nel quadro delle prospettive finanziarie 2007/2013 adottate ad aprile.

I Fondi saranno operativi a partire dal 1° gennaio 2007, previa formalizzazione dei documenti di programmazione strategica di livello europeo (Commissione) e nazionali (Stati membri) il cui iter di approvazione, dopo l'approvazione definitiva del parlamento si avvia ora verso la sua conclusione.

Consapevoli dell'importanza del tema, dedichiamo alla nuova programmazione delle azioni a finalità strutturali ed alla riforma della politica di coesione 2007/2013 due numeri speciali della Newsletter dedicati - rispettivamente - al regolamento generale (n. 5 - maggio/giugno) ed ai regolamenti settoriali (n. 6 - luglio).

Nei due speciali troverete essenzialmente i testi ufficiali e definitivi della nuova disciplina, nella versione integrali trasmesse dal Consiglio al Parlamento per la relativa approvazione, oltre che - naturalmente - altrettante schede tecniche di approfondimento, predisposte dal nostro Servizio, ed ulteriori documenti informativi di dettaglio.

In nuovi regolamenti settoriali prendono in esame gli obiettivi specifici dei fondi strutturali e di coesione, i criteri cui devono attenersi gli Stati membri e le regioni per essere ammissibili al sostegno comunitario, le risorse finanziarie disponibili e i loro criteri di attribuzione in seno all'Unione allargata

Ricordiamo che la base giuridica del progetto di Regolamento sul Fondo di Coesione è l'articolo 161 del Trattato, ossia deliberazione del Consiglio all'unanimità, previo parere conforme del Parlamento europeo, mentre le basi giuridiche degli altri tre progetti di regolamento, ossia FESR, FSE e GECT, sono - rispettivamente - gli articoli 162, 148 e 159, terzo comma, vale a dire deliberazione del Consiglio a maggioranza qualificata in codecisione con il Parlamento europeo. Pertanto, quanto ai regolamenti assunti in co-decisione, riteniamo utile riportare anche le dichiarazioni del Consiglio che chiariscono il percorso motivazionale delle principali modifiche introdotte in sede di compromesso definitivo.

Salvo imprevisti, i regolamenti dovrebbero essere pubblicati sulla GUCE entro la fine del mese di luglio.

(Servizio attività di Collegamento con l'U.E. - 14 luglio 2006)

	<p>DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE RELAZIONI ESTERNE</p> <p><i>SERVIZIO ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA DI BRUXELLES</i></p> <p>FICHE INFORMATIVA</p>	<p><u>N. 20</u></p> <p><i>14.07.2006</i></p>
---	---	--

LA NUOVA POLITICA DI COESIONE 2007/2013
METODO ED ELEMENTI DEL COMPROMESSO

I. INTRODUZIONE

Il compromesso sul pacchetto legislativo relativo alla futura Politica di Coesione 2007/2013 è il frutto di un negoziato lungo e difficile, durato quasi tre anni e portato avanti dal “Gruppo Azioni Strutturali” sotto l’egida di cinque diverse presidenze: irlandese, olandese, lussemburghese, britannica e austriaca e da una serie di altri organismi sorti *ex novo* per a coadiuvare il Co.re.per. nella conduzione del negoziato.

In linea generale, l’esame del pacchetto legislativo si è ispirato al principio di tenere separate le parti finanziarie e le parti giuridiche delle rispettive proposte.

In particolare, durante la presidenza irlandese è stato creato un gruppo di lavoro specifico (c.d. “gruppo *ad hoc*”), composto da rappresentanti del Consiglio “Affari generali”, avente il compito di coordinare l’esame degli aspetti di pertinenza specifica dei singoli Consigli di settore con riferimento alle questioni più specificamente connesse alle prospettive finanziarie.

Successivamente, nel corso della Presidenza olandese, il gruppo *ad hoc* ha continuato a esaminare le varie proposte analizzando in modo più approfondito i vari capitoli, al fine di strutturare le posizioni degli Stati membri.

Quindi, durante il semestre lussemburghese è stato individuato un nuovo gruppo, denominato “Amici della Presidenza”, volto ad approfondire l’esame delle questioni di natura prevalentemente tecnica e dal profilo rilevante soprattutto per la loro dimensione finanziaria.

II. QUESTIONI AL CENTRO DEL NEGOZIATO

Quanto al metodo di lavoro adottato dalla diverse Presidenze succedutesi in ordine di tempo, la Presidenza olandese ha privilegiato una trattazione per blocchi compatti ed omogenei (*c.d. building blocks*) corrispondenti alle diverse “rubriche” in cui si sostanziava la proposta originaria della Commissione, che per lunghi tratti ha ingessato il dibattito, ostacolando una trattazione armoniosa dei vari argomenti e limitando, di fatto, la possibilità di raggiungere intese da parte degli Stati su posizioni comuni mentre la presidenza lussemburghese ha predisposto una piattaforma di contenuti “di tipo dinamico”, (*c.d. negotiating box*) che veniva descritta non come una sorta di compendio della discussione intervenuta sino ad allora, quanto del tentativo di delineare un pacchetto di proposte idoneo ad orientare la discussione e rispetto al quale trovare una soluzione di compromesso complessiva.

Questa soluzione di compromesso è stata quindi rallentata e per lungo tempo ostacolata, dal fallimento del negoziato sulle prospettive finanziarie relativo al Consiglio europeo di giugno 2005, mentre il successo del Consiglio europeo di dicembre 2005, durante la Presidenza inglese, ed il successivo accordo interistituzionale di aprile 2006, durante la Presidenza Austriaca, hanno avuto - tra l'altro - il merito di rilanciare il dibattito attorno al contenuto dei progetti di regolamento, imprimendo una forte accelerazione alla ricerca di un utile compromesso tra gli Stati.

Pertanto, alla vigilia della riunione del Co.Re.Per. dello scorso 12 aprile, formalmente incaricata di riprendere l'esame dei regolamenti all'indomani dell'accordo interistituzionale, nel trattare le questioni che ancora rimanevano in sospeso (e che riguardavano sia gli Stati che il Parlamento europeo) la Presidenza esortava esplicitamente “a tenere conto di un aspetto fondamentale del fascicolo, ossia l'urgenza” (*sic*).

III. GLI ELEMENTI DEL COMPROMESSO DEFINITIVO

Prima di procedere, la Presidenza austriaca ha enucleato gli elementi costitutivi di un possibile pacchetto di compromesso, a partire dalle posizioni cui erano pervenuti, rispettivamente, il Consiglio ed il Parlamento, in corrispondenza a ciascuno dei punti ancora controversi, sul presupposto che soltanto dopo aver trovato una soluzione soddisfacente a ciascuna delle questioni suddette, si sarebbe potuto conseguire un progresso ulteriore e rapido, così grandemente atteso dai beneficiari finali, ed una posizione di equilibrio realmente “globale”.

III.1. IVA E SPESA TOTALE AMMISSIBILE

Il primo elemento del pacchetto si riferiva ai doppi parametri nell'applicazione dell'ammissibilità dell'IVA non rimborsabile e nell'applicazione del principio di spesa totale ammissibile quale base per il cofinanziamento.

Sul punto il Consiglio europeo aveva concluso che:

- l'IVA non rimborsabile è computata come spesa ammissibile nel calcolo del contributo dei Fondi solo per gli Stati membri il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 è stato inferiore all'85% della media dell'UE a 25;
- per gli stessi Stati membri nonché per i programmi operativi nei Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", la spesa totale ammissibile costituirà la base del cofinanziamento.

Mentre il Parlamento europeo aveva ostinatamente chiesto che le modalità stabilite soltanto per un determinato gruppo di Stati membri fossero estese a tutti gli Stati.

Per corrispondere alla richiesta del Parlamento la Presidenza proponeva pertanto:

- di rendere ammissibile per tutti gli Stati membri il principio dell' IVA non rimborsabile;
- di prevedere, per gli Stati membri, la facoltà di scegliere, quale base di cofinanziamento, la spesa ammissibile pubblica o totale;

III.2. ANTICIPI EROGATI NEL QUADRO DEGLI AIUTI DI STATO

Un altro elemento del pacchetto, connesso con il precedente, riguardava l'inclusione nella dichiarazione delle spese degli anticipi nel quadro degli aiuti di Stato.

Parecchie delegazioni avevano chiesto che questa possibilità sia offerta a titolo di deroga secondo le modalità seguenti: gli anticipi in questione non dovevano superare il 35% dell'importo degli aiuti da concedere a un beneficiario per un determinato progetto;

la motivazione degli anticipi doveva essere fornita prima della chiusura dei programmi.

Altre delegazioni, così come la Commissione, si erano opposte a qualsiasi possibilità di ammettere/include nella dichiarazione delle spese gli anticipi nel quadro degli aiuti di Stato.

In uno spirito di compromesso ed anche al fine di tenere conto delle preoccupazioni avanzate da alcune delegazioni, la Presidenza proponeva di permettere l'inclusione degli anticipi nella dichiarazione delle spese alle condizioni seguenti:

- gli anticipi non dovevano superare il 25% dell'importo degli aiuti da concedere a un beneficiario per un determinato progetto;
- la motivazione degli anticipi doveva essere fornita 2 anni dopo che gli stessi erano stati concessi.

III.3. GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE

Pur mostrandosi consapevole delle difficoltà che il progetto di regolamento poneva a parecchie delegazioni, la Presidenza condivideva l'impostazione voluta dalla Commissione e condivisa dal Parlamento europeo, di considerare il regolamento in questione come parte integrante del pacchetto legislativo complessivo sulla politica di coesione, evidenziando due degli aspetti da essa ritenuti maggiormente significativi ai fini del raggiungimento di una soluzione di compromesso:

tenuto conto dei vari sistemi nazionali, le modalità inerenti alla responsabilità dei membri del GECT sarebbero dovute essere fissate nel regolamento o nella convenzione/ statuti del GECT?

gli Stati membri ritengono che questo strumento debba applicarsi - come proposto dalla Commissione con il deciso appoggio del Parlamento europeo - a tutte le sue funzioni con o senza il coinvolgimento dei fondi comunitari ovvero che debba esservi un limite alle funzioni?

COESIONE

IL PARLAMENTO APPROVA IL PACCHETTO RELATIVO AI FONDI STRUTTURALI PER IL PERIODO 2007/2013

Fondo europeo di sviluppo regionale

Nell'ambito dei tre obiettivi di sviluppo, il **FESR** partecipa al finanziamento di investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle piccole e medie imprese (PMI), di investimenti in infrastrutture e dello sviluppo di potenziale endogeno attraverso misure che sostengano lo sviluppo regionale e locale. Tali attività includono il sostegno e i servizi alle imprese, in particolare alle PMI, la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi per mutui e fondi di garanzia, i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di interesse, la messa in rete, la cooperazione e gli scambi di esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali interessati.

Con la relazione di Giovanni Claudio **FAVA** (PSE, IT), il Parlamento approva la posizione comune del Consiglio sul regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in quanto reputa che le principali preoccupazioni espresse dai deputati durante l'esame della proposta siano state prese in considerazione. Più in particolare, per quanto riguarda l'IVA, la Commissione aveva proposto di rendere ammissibile l'IVA non recuperabile soltanto nel caso del FES. Il Consiglio europeo aveva concluso che l'IVA non recuperabile doveva essere ammissibile secondo le regole del FESR, del FES e anche del Fondo di coesione solo per gli Stati membri il cui PIL non supera l'85% della media del PIL dell'UE. Il Parlamento europeo, invece, aveva chiesto che tali modalità fossero estese a tutti gli Stati membri e il Consiglio ha deciso di accettare questa richiesta.

In merito alle preoccupazioni espresse sull'edilizia abitativa, la Commissione aveva proposto di rendere l'edilizia abitativa non ammissibile e il Consiglio europeo ne chiedeva l'ammissibilità nel regolamento FESR per gli Stati membri il cui PIL non supera l'85% della media del PIL dell'UE. Il Consiglio ha quindi introdotto nella sua posizione comune una disposizione specifica che tiene conto degli

emendamenti proposti dal Parlamento nella sua prima lettura, rendendo ammissibile la spesa per l'edilizia abitativa per i costi di ristrutturazione degli alloggi sociali che mirano a garantire il risparmio energetico e a proteggere l'ambiente.

Fondo sociale europeo

Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al **rafforzamento della coesione economica e sociale** migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione nonché la qualità e la produttività sul lavoro, a promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e a ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale. In particolare, il Fondo fornisce sostegno alle azioni in linea con le misure prese dagli Stati membri sulla base degli orientamenti adottati nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione.

La relazione di José Albino **SILVA PENEDA** (PPE/DE, PT), fatta propria dall'Aula, approva la posizione comune del Consiglio in quanto include numerosi emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura. Questi tendevano, in particolare, a rafforzare gli aspetti relativi alla lotta contro l'esclusione sociale, alle discriminazioni e alla parità dei generi e all'integrazione delle persone inattive e dei disabili.

Fondo di coesione

Il **Fondo di coesione**, integra gli altri strumenti comunitari di sviluppo regionale, in materia di ambiente e di infrastrutture di trasporto di interesse comune per promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà fra gli Stati membri. Dall'allargamento dell'UE, il 1° maggio 2004, il Fondo di coesione si applica ai dieci nuovi Stati membri unitamente ai tre Stati membri beneficiari dell'UE a 15 (Spagna, Portogallo, Grecia) per la fine del periodo 2000-2006. Dal gennaio 2004, l'Irlanda non è più beneficiaria e, a decorrere dal gennaio 2007 anche la Spagna non ottempererà più ai criteri di ammissibilità al finanziamento del Fondo di coesione.

Con la relazione di Alfonso **ANDRIA** (ALDE/ADLE, IT) - adottata con 567 voti favorevoli, 29 contrari e 36 astensioni - il Parlamento esprime parere conforme alla proposta di regolamento per sostenere l'aumento della dotazione del fondo di coesione fino a 61,59 miliardi di euro. La novità introdotta dal regolamento consiste nel potenziamento del contributo del Fondo di coesione allo sviluppo sostenibile. Pertanto esso è in grado ormai di finanziare, oltre alle reti transeuropee, i progetti nel settore dei trasporti ferroviari, per vie navigabili fluviali e marittime, i programmi multimodali di trasporto, il trasporto urbano sostenibile ed i progetti nei settori che promuovono lo sviluppo sostenibile, a dimensione ambientale, quali i settori chiave dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili.

Gruppi Europei di Cooperazione territoriale

Per intensificare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale allo scopo di realizzare l'obiettivo della coesione sociale, economica e territoriale, la Commissione aveva avanzato una proposta di regolamento che dà la facoltà di creare gruppi cooperativi, dotati di personalità giuridica.

Facendo propria la relazione di Jan **OLBRYCHT** (PPE/DE, PL), il Parlamento approva la posizione comune del Consiglio. Il nome dello strumento, come richiesto dai deputati, è stato modificato si chiamerà Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e non più Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera. Un GECT può essere composto da membri - situati nel territorio di almeno due Stati membri - che appartengono a una o più delle seguenti categorie: Stati membri, autorità regionali, autorità locali e altri organismi di diritto pubblico. Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.

A seguito dell'accordo sulle prospettive finanziarie, i deputati hanno ottenuto 300 milioni di euro supplementari per la coesione territoriale. I deputati auspicavano che 200 milioni fossero destinati alle regioni transfrontaliere e i restanti 100 milioni alla cooperazione interregionale.

Link utili

Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st09/st09059-re04.it06.pdf>

Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st09/st09060-re04.it06.pdf>

Regolamento che istituisce un Fondo di coesione:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st09/st09078.it06.pdf>

Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT):

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st09/st09062-re02.it06.pdf>

Riferimenti

Alfonso **ANDRIA** (ALDE/ADLE, IT)

Doc. A6-0226/2006:

[http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-
//EP//NONSGML+REPORT+A6-2006-
0226+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y&LSTDOC=N](http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2006-0226+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y&LSTDOC=N)

Raccomandazione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999

Procedura: Parere conforme

José Albino **SILVA PENEDA** (PPE/DE, PT)

Doc. A6-0220/2006:

[http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-
//EP//NONSGML+REPORT+A6-2006-
0220+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y&LSTDOC=N](http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2006-0220+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y&LSTDOC=N)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999

Giovanni Claudio **FAVA** (PSE, IT)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999

Doc. A6-0225/2006:

[http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-
//EP//NONSGML+REPORT+A6-2006-
0225+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=0&NAV=S&LSTDOC=Y&LSTDOC=N](http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2006-0225+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=0&NAV=S&LSTDOC=Y&LSTDOC=N)

Jan **OLBRYCHT** (PPE/DE, PL)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Doc. A6-0227/2006:

[http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-
//EP//NONSGML+REPORT+A6-2006-
0227+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y&LSTDOC=N](http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2006-0227+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y&LSTDOC=N)

(Parlamento europeo - 4 luglio 2006)



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 12 giugno 2006
(OR. EN)**

**Fascicolo interistituzionale:
2004/0167 (COD)**

**9059/4/06
REV 4 ADD 1**

**FSTR 30
REGIO 23
CADREFIN 135
CODEC 437**

DICHIARAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio il 12 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999

DICHIARAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 14 luglio 2004 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di sviluppo regionale¹.
2. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 6 aprile 2005².
3. Il Comitato delle regioni, il 13 aprile 2005³.
4. Il Parlamento europeo ha adottato il parere reso in prima lettura il 6 luglio 2005⁴.
5. Il 5 maggio 2006, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico nella prospettiva di adottare una posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato.
6. Il 12 giugno 2006, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune sulla proposta di cui al doc. 9059/06.

II. OBIETTIVI

7. L'articolo 158 del trattato CE stabilisce l'obiettivo comunitario di promuovere lo sviluppo armonioso e l'articolo 160 prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale FESR offra sostegno per la correzione di squilibri regionali.

Le differenze del livello di sviluppo regionale all'interno della Comunità richiedono un approccio differenziato, sia in termini finanziari che tematici. Le azioni del FESR sono quindi differenziate a seconda della regione beneficiaria pur rimanendo concentrate sulle priorità dell'Unione, come definito a Lisbona e a Goteborg.

¹ COM (2004) 495 defn.

² GU C 255 del 14/10/2005, pag. 91.

³ GU C 231 del 20/09/2005, pag. 19.

⁴ 10805/05 CODEC 586 FSTR 50 REGIO 42 CADREFIN 143.

Scopo del regolamento è definire i compiti, il campo di applicazione e le norme sull'ammissibilità all'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale.

III. POSIZIONE COMUNE

Aspetti generali

8. Il Consiglio, che approva gli obiettivi della proposta della Commissione, si è impegnato tuttavia a migliorare alcune disposizioni e ad aggiungere ulteriori elementi. La maggior parte di questi sono descritti dettagliatamente in appresso. I principali riguardano in particolare:

- IVA

La Commissione ha proposto di rendere ammissibile l'IVA non recuperabile soltanto nel caso del FES. Il Consiglio europeo ha concluso che l'IVA non recuperabile sarà ammissibile secondo le regole del FESR, del FES e anche del Fondo di coesione solo per gli Stati membri il cui PIL non supera l'85% della media del PIL dell'UE. Il Parlamento europeo ha chiesto che le modalità decise per i gruppi di Stati membri sopra menzionati siano estese a tutti gli Stati membri. Il Consiglio ha deciso di accettare questa richiesta del Parlamento europeo ed ha esteso l'ammissibilità dell'IVA non recuperabile a tutti gli Stati membri.

- Edilizia abitativa

La Commissione ha proposto di rendere l'edilizia abitativa non ammissibile. Il Consiglio europeo ha proposto di prevedere l'ammissibilità dell'edilizia abitativa nel regolamento FESR per ,gli Stati membri il cui PIL non supera l'85% della media del PIL dell'UE, mediante decisione del Consiglio su proposta della Commissione e del Parlamento europeo. Il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, ha quindi introdotto nella sua posizione comune una disposizione specifica che tiene

conto degli emendamenti proposti dal PE nella sua prima lettura, rendendo ammissibile la spesa per l'edilizia abitativa per gli Stati membri sopra menzionati, con alcune condizioni specifiche (Articolo 7).

- Estensione dell'ambito d'applicazione dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione"

La Commissione ha proposto di chiudere l'elenco di attività ammissibili al finanziamento da parte del FESR di cui all'articolo 5 (obiettivo "Competitività regionale e occupazione"). Il Consiglio ha tuttavia deciso di estendere l'elenco ad altre attività (compresa la maggior parte di quelle proposte dal Parlamento europeo) e renderlo non esaustivo. Nel far ciò, il Consiglio ha tuttavia tenuto conto del fatto che gli Stati membri hanno effettivamente l'obbligo di concentrarsi su determinate priorità connesse alla strategia di Lisbona: una certa concentrazione è perciò garantita con il cosiddetto "esercizio di assegnazione" introdotto nel regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione a seguito della relativa raccomandazione del Consiglio europeo. La Commissione non si è opposta a tale ragionamento.

9. Nel corso della lettura approfondita della proposta (luglio 2004 - maggio 2006) è stato introdotto un certo numero di modifiche redazionali allo scopo di chiarire il testo, risolvere questioni d'ordine giuridico-linguistico ed assicurare la coerenza globale del presente regolamento nonché tra i vari regolamenti del pacchetto: la presente nota non ne fa menzione a meno che siano servite a recepire emendamenti del Parlamento europeo.
10. Con la votazione plenaria del 6 luglio 2005 il Parlamento europeo ha adottato 102 emendamenti alla proposta, la maggioranza dei quali è stata introdotta integralmente, parzialmente o in linea di principio nella posizione comune del Consiglio.
11. Nella messa a punto giuridico-linguistica del testo della posizione comune è stata data una nuova numerazione ad alcuni considerando ed articoli. Il presente documento segue tale

numerazione, il che determina in certi casi una numerazione diversa da quella dei testi del parere del Parlamento e della proposta modificata.

Considerando

12. Il Consiglio ha modificato una serie di considerando presenti nella proposta della Commissione e ne ha adottato alcuni nuovi che rispecchiano le modifiche e gli emendamenti introdotti nel corpo del regolamento. Così facendo, il Consiglio ha accolto integralmente, parzialmente o previa riformulazione gli emendamenti del Parlamento europeo n. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14.

Capo I - Disposizioni generali (articoli da 1 a 7)

13. Nelle disposizioni generali, a parte le modifiche sostanziali di cui al punto 8, il Consiglio ha introdotto una serie di modifiche intese a un miglior riconoscimento delle specificità dell'intervento del FESR nell'ambito dei tre obiettivi, introducendo pertanto alcuni nuovi settori d'intervento tra cui gran parte di quelli proposti dal Parlamento europeo, specificati in seguito.
14. All'articolo 3 il Consiglio ha accolto pienamente l'emendamento n. 20 e parzialmente gli emendamenti n. 21 (messa in rete, cooperazione e scambi di esperienze) e n. 22 (le misure includono il sostegno e i servizi alle imprese, specie le PMI).
15. All'articolo 4, dedicato all'obiettivo "Convergenza", il Consiglio ha accolto interamente l'emendamento n. 29.

Esso ha inoltre accolto parzialmente i seguenti emendamenti: n. 25 (introduzione di strutture economiche locali e creazione e salvaguardia di posti di lavoro sostenibili), emendamento n. 27 e 28 (riferimento all'area di ricerca europea, partenariati pubblico-privato), n. 30 (iniziative di sviluppo locale e aiuto per strutture che forniscono servizi di vicinato per creare nuovi posti di lavoro, laddove dette azioni esulano dal campo di applicazione del regolamento (CE) No .../...(FES)), n. 117/32 (risorse idriche e gestione delle acque e dei rifiuti, investimenti in siti

NATURA 2000); il n. 34 è stato inserito (incoraggiamento di nuovi modelli di turismo più sostenibili) e in parte notevolmente ampliato dal Consiglio nell'articolo 4, paragrafi 6 e 7 (cultura), n. 38 (riferimento alla formazione professionale).

Anche se, dopo un approfondito esame, il Consiglio non ha potuto inserire l'emendamento 40, la Commissione ha presentato una dichiarazione a verbale del Consiglio riguardante la questione della sicurezza pubblica;

16. All'articolo 5, riguardante la competitività regionale e l'obiettivo dell'occupazione, il Consiglio ha potuto inserire pienamente l'emendamento n. 44 (flessibilità per le regioni ad eliminazione graduale), n. 53 e n. 60.

Ha inserito in parte o nella sostanza i seguenti emendamenti: il n. 45 (considerazione delle esigenze locali), n. 46 (promozione industriale di R&S, PMI), il n. 47 (migliore accesso ai finanziamenti da parte delle PMI), n. 51 (riferimento all'istruzione terziaria e istituzioni di ricerca), il n. 112 (riconversione di siti industriali in abbandono, promozione dell'infrastruttura collegata alla biodiversità e NATURA 2000, cultura e turismo), n. 59 (sviluppo di sistemi efficienti di gestione energetica), n. 63 (collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie), n. 64 (sviluppo di piani d'azione per imprese molto piccole e imprese artigianali).

17. All'articolo 6, riguardante l'obiettivo della cooperazione territoriale, il Consiglio ha accolto integralmente gli emendamenti n. 65 e 67.

Ha altresì inserito in parte o nella sostanza i seguenti emendamenti: n. 68 (sostegno ai collegamenti fra zone rurali e urbane), n. 72 (elenco non esaustivo), n. 74 (siccità), n. 80 (cooperazione interregionale, riferimento all'articolo 8) e n. 82 (ammissibilità dell'edilizia abitativa a determinate condizioni)

Capitolo II - Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti settoriali (articoli da 8 a 11)

18. Questa parte della posizione comune non è stata sostanzialmente modificata rispetto alla proposta della Commissione. Le principali modifiche sono pertanto quelle ispirate dal Parlamento europeo, in particolare il rafforzamento della dimensione urbana.

Gli emendamenti del Parlamento europeo nn. 83 (la quasi totalità: sviluppo urbano sostenibile, crescita sostenibile, miglioramento dell'ambiente urbano, ecc.), 88 (riferimento al trattato), 84 (aumento della soglia), 89 e 90 (ampliamento dell'elenco degli articoli 4 e 5) sono stati integrati in parte o nella sostanza in questo capitolo.

Capitolo III - Disposizioni specifiche relative all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (articoli da 12 a 21)

19. La posizione comune del Consiglio su questo capitolo ha dovuto rispondere alla particolare esigenza di rispecchiare le corrispondenti disposizioni del regolamento generale. Le modifiche e gli emendamenti introdotti in tale regolamento sono stati pertanto integrati in questo capitolo. Tale impostazione ha sovente comportato una notevole riformulazione della proposta della Commissione (spesso mantenendo la sostanza) e pertanto alcuni emendamenti del Parlamento europeo non sono stati accolti poiché avevano perso la loro pertinenza a seguito della riformulazione. Malgrado ciò, gli emendamenti nn. 102 e 108 avrebbero potuto essere pienamente integrati nella posizione comune.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE NON SONO STATI ACCOLTI

20. Dopo un esame esaustivo e approfondito, il Consiglio non è stato in grado di accogliere gli emendamenti del Parlamento europeo nn. 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 87,

116, 91-101, 103, 104, 105, 106, 107, 109.

21. Alcuni di tali emendamenti non hanno potuto essere integrati a motivo della loro incompatibilità con le disposizioni del regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, ad esempio quelle concernenti la modifica del nome dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", ossia gli emendamenti nn. 16 e 19. In altri casi, ad esempio per gli emendamenti nn. 18, 85 e 106, il testo è stato riformulato in modo tale che l'emendamento non poteva più esservi integrato. Nel caso degli emendamenti nn. 31, 36, 91 o 103, il Consiglio li ha accolti in maniera orizzontale nel quadro del regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. In altri casi il Consiglio ha ritenuto che essi avrebbero ampliato eccessivamente il campo di applicazione del regolamento: si tratta segnatamente degli emendamenti nn. 19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81. Gli emendamenti da 91 a 101 non hanno potuto essere accolti dato che il contenuto del programma per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" dovrebbe essere il più possibile simile a quello dei programmi operativi per gli altri due obiettivi.

V. CONCLUSIONI

22. Il Consiglio ha incorporato un considerevole numero di emendamenti del Parlamento europeo nella sua posizione comune, il che risponde pienamente agli obiettivi della proposta della Commissione.
23. Nell'insieme della posizione comune, il Consiglio ha cercato di raggiungere un equilibrio ragionevole e praticabile tra gli interessi dei soggetti interessati e quelli delle altre parti in causa. L'equilibrio generale della posizione comune del Consiglio è stato riconosciuto dalla Commissione e confermato dall'accordo politico unanime raggiunto nella sessione del Consiglio del 5 maggio 2006.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Lussemburgo, 12 giugno 2006

**Fascicolo interistituzionale:
2004/0167 (COD)**

**9059/4/06
REV 4**

**FSTR 30
REGIO 23
CADREFIN 135
CODEC 437**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 12 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

del

**relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162, paragrafo 1, e
l'articolo 299, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 160 del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e la misura in cui le regioni meno favorite, comprese le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano svantaggi geografici o naturali, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera, sono in ritardo di sviluppo.

¹ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 91.

² GU C 231 del 20.9.2005, pag. 19.

³ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (2) Le disposizioni comuni relative ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione sono contenute nel regolamento (CE) n. .../... del Consiglio del ...*, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione¹. È necessario stabilire disposizioni specifiche in merito al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti nel suddetto regolamento.
- (3) L'intervento del FESR dovrebbe essere inquadrato in una strategia globale per la politica di coesione che ne garantisca una maggiore concentrazione sulle priorità comunitarie.
- (4) Il regolamento (CE) n. .../...** prevede che le norme in materia di ammissibilità delle spese vengano fissate a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario prevedere disposizioni specifiche. Per le eccezioni relative al FESR occorre pertanto stabilire le disposizioni specifiche.
- (5) Nell'ambito di un'operazione integrata di sviluppo urbano, si considera necessario sostenere azioni limitate per il rinnovo di alloggi in zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente.
- (6) È necessario stabilire che il contributo del FESR alle spese per l'edilizia abitativa dovrebbe riguardare la fornitura di abitazioni di buona qualità per le fasce di popolazione a basso reddito, compreso il patrimonio immobiliare privatizzato di recente, nonché alloggi per i gruppi sociali svantaggiati.
- (7) L'attuazione efficiente ed efficace dell'azione sostenuta dal FESR dipende da una buona governance e dal partenariato tra tutti gli operatori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare gli enti regionali e locali, nonché tra tutti gli altri organismi appropriati durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.

* Nota per GU: per favore inserire numero e data del regolamento.

¹ G U L

** Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

- (8) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che non vi siano discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.
- (9) Partendo dall'esperienza e dagli aspetti positivi dell'iniziativa comunitaria URBAN, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali¹, lo sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere rafforzato integrando pienamente le azioni destinate a questo settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR, prestando particolare attenzione alle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo e al loro potenziale innovativo.
- (10) Un particolare impegno dovrebbe essere volto ad assicurare la complementarità e la coerenza con altre politiche comunitarie, in particolare con il settimo programma quadro sull'attività comunitaria di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il programma quadro sulla competitività e l'innovazione. Inoltre, vi deve essere sinergia tra il sostegno concesso dal FESR, da una parte, e quello concesso dal Fondo sociale europeo a norma del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ...* sul Fondo sociale europeo² e dal Fondo di coesione a norma del regolamento (CE) n. .../...* del Consiglio, che istituisce un Fondo di coesione³, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEAS)⁴ e da un Fondo europeo per la pesca⁵, dall'altra.

¹ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

* Nota per GU: per favore inserire numero e data del regolamento.

² GU L

³ GU L

⁴ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁵ GU L

- (11) Occorre garantire che le azioni sovvenzionate dal FESR a vantaggio delle piccole e medie imprese tengano conto della Carta europea per le piccole imprese adottata nell'ambito del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ne sostengano l'applicazione.
- (12) Un'attenzione specifica dovrebbe essere riservata alle regioni ultraperiferiche, estendendo a titolo eccezionale l'ambito di intervento del FESR al finanziamento di aiuti al funzionamento legati alla compensazione dei costi aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tali misure specifiche richiedono il ricorso all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato quale base giuridica.
- (13) Il FESR dovrebbe trattare i problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica molto bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 concernenti disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994. Il FESR dovrebbe inoltre occuparsi delle difficoltà specifiche incontrate da talune isole, zone di montagna, regioni di frontiera e zone scarsamente popolate la cui posizione geografica costituisce un ostacolo allo sviluppo, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo sostenibile.
- (14) È necessario stabilire disposizioni specifiche relative alla programmazione, alla gestione, alla sorveglianza e al controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".
- (15) È necessario sostenere una cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale efficace con i paesi limitrofi della Comunità nei casi in cui ciò serva a garantire che le regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi possano essere efficacemente assistite nel loro sviluppo. Occorre pertanto autorizzare a titolo eccezionale il finanziamento dell'intervento del FESR per progetti ubicati sul territorio di paesi terzi qualora tali progetti apportino benefici alle regioni della Comunità.

- (16) Per ragioni di chiarezza il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale¹, dovrebbe essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ G U L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale europea" quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../...* nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo.
2. Il FESR è disciplinato dal regolamento (CE) n. .../...* e dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2 *Finalità*

1. A norma dell'articolo 160 del trattato e del regolamento (CE) n. .../...*, il FESR contribuisce al finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
2. In tal modo, il FESR dà attuazione alle priorità comunitarie e in particolare all'esigenza di rafforzare la competitività e l'innovazione, creare e mantenere posti di lavoro stabili e assicurare lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3 *Campo di applicazione dell'intervento*

1. Il FESR concentra il proprio intervento su priorità tematiche. La tipologia e la gamma delle azioni finanziabili nell'ambito di ciascuna priorità rispecchiano la diversa natura degli obiettivi "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale europea" conformemente agli articoli 4, 5 e 6.
2. Il FESR contribuisce al finanziamento di:

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

- a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle piccole e medie imprese (PMI);
- b) investimenti in infrastrutture;
- c) sviluppo di potenziale endogeno attraverso misure che sostengano lo sviluppo regionale e locale. Tali attività includono il sostegno e i servizi alle imprese, in particolare alle PMI, la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi per mutui e fondi di garanzia, i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di interesse, la messa in rete, la cooperazione e gli scambi di esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali interessati;
- d) assistenza tecnica, secondo quanto disposto agli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. .../...*.

La serie di investimenti e di misure elencati alle precedenti lettere da a) a d) serve ad attuare le priorità tematiche conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4 Convergenza

Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", il FESR concentra il suo intervento sul sostegno allo sviluppo economico sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, e all'occupazione, mobilitando e rafforzando la capacità endogena tramite programmi operativi volti all'ammodernamento e alla diversificazione delle strutture economiche e alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili. Ciò è ottenuto principalmente perseguendo le seguenti priorità, mediante una precisa combinazione di politiche secondo le specificità di ciascuno Stato membro:

- 1) ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità, incluso il rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo tecnologico e la loro integrazione nello Spazio europeo della ricerca, comprese le infrastrutture; aiuto alla R&ST in particolare nelle PMI e al trasferimento di tecnologie; miglioramento dei legami tra le PMI, gli istituti di istruzione terziaria, gli istituti di ricerca e i centri di ricerca e tecnologici; sviluppo di reti di imprese, partenariato pubblico-privato e agglomerati di impresa; sostegno alla fornitura di servizi tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI; incentivazione dell'imprenditorialità e finanziamento dell'innovazione per le PMI tramite strumenti di ingegneria finanziaria;

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

- 2) società dell'informazione, incluso lo sviluppo di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, contenuti, servizi e applicazioni locali; miglioramento dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on-line e sviluppo di tali servizi; aiuti e servizi alle PMI ai fini dell'adozione e di un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ovvero dello sfruttamento di nuove idee;
- 3) iniziative locali per lo sviluppo e supporto alle infrastrutture che forniscono servizi zonali per creare nuovi posti di lavoro, laddove tali azioni esulano dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. .../...*;
- 4) ambiente, inclusi gli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico, alla gestione delle acque e dei rifiuti, al trattamento delle acque reflue e alla qualità dell'aria; prevenzione, controllo e lotta contro la desertificazione; prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento; interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico; recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati e riconversione dei siti industriali in abbandono; promozione della biodiversità e tutela del patrimonio naturale, compresi investimenti in siti Natura 2000; aiuti alle PMI per promuovere modelli sostenibili di produzione tramite l'introduzione di sistemi di gestione ambientale economicamente validi e l'adozione e l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento;
- 5) prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;
- 6) turismo, inclusa la valorizzazione delle risorse naturali in quanto potenziale di sviluppo per un turismo sostenibile; tutela e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico; aiuti per migliorare l'offerta di servizi turistici tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto e per incoraggiare nuove forme più sostenibili di turismo;
- 7) investimenti nella cultura, inclusa la protezione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale; sviluppo di infrastrutture culturali a sostegno dello sviluppo socioeconomico, del turismo sostenibile e del miglioramento delle attrattive regionali; aiuti per migliorare l'offerta di servizi culturali tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto;
- 8) investimenti nei trasporti, incluso il miglioramento delle reti transeuropee e i collegamenti alla rete RTE-T; strategie integrate per un trasporto pulito, che contribuiscano a migliorare l'accesso di passeggeri e merci ai servizi nonché la qualità di questi ultimi, ad ottenere un maggiore equilibrio della ripartizione modale dei trasporti, a potenziare i sistemi intermodali e a ridurre l'impatto ambientale;

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 10, seconda frase, primo regolamento.

- 9) investimenti nel settore dell'energia, incluso il miglioramento delle reti transeuropee, che contribuiscano a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione degli aspetti ambientali, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- 10) investimenti nell'istruzione, compresa la formazione professionale, che contribuiscano ad aumentare le attrattive e la qualità della vita;
- 11) investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale e ad aumentare la qualità della vita.

Articolo 5

Competitività regionale e occupazione

Nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", l'intervento del FESR nel quadro delle strategie di sviluppo sostenibile, nel promuovere l'occupazione, si concentra principalmente sulle tre seguenti priorità:

- 1) innovazione ed economia della conoscenza, ivi compreso con la creazione e il rafforzamento di efficaci sistemi economici regionali dell'innovazione, di relazioni sistemiche tra i settori pubblico e privato, le università e i centri tecnologici, che tengano conto delle esigenze locali, e in particolare:
 - a) rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione direttamente legate agli obiettivi regionali di sviluppo economico tramite il sostegno a centri di competenza industriali o operanti su specifiche tecnologie; tramite la promozione della R&ST nell'industria, delle PMI e del trasferimento di tecnologie; tramite lo sviluppo della previsione tecnologica e della valutazione comparativa internazionale delle politiche volte a promuovere l'innovazione; tramite il sostegno alla collaborazione tra le imprese e alle politiche congiunte in materia di R&ST e innovazione;
 - b) stimolo all'innovazione e all'imprenditorialità in tutti i settori dell'economia regionale e locale, tramite il sostegno all'immissione in commercio di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati da parte delle PMI; tramite il sostegno alle reti e agli agglomerati di imprese; tramite un migliore accesso a finanziamenti da parte delle PMI; tramite la promozione di reti di cooperazione tra le imprese e appropriati istituti di istruzione terziaria e di ricerca; tramite un migliore accesso delle PMI ai servizi di sostegno alle imprese e il sostegno all'integrazione di tecnologie più pulite e innovative nelle PMI;
 - c) promozione dell'imprenditorialità, in particolare agevolando lo sfruttamento economico delle nuove idee e favorendo la creazione di nuove imprese da parte di istituti di istruzione terziaria e altri istituti di ricerca interessati e delle imprese esistenti;
-

- d) creazione di strumenti di ingegneria finanziaria e incubatori che facilitino la capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico delle PMI e promuovano l'imprenditorialità e la creazione di nuove aziende, in particolare di PMI ad alto contenuto di conoscenza.
- 2) ambiente e prevenzione dei rischi, in particolare:
- a) stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati, desertificati e la riconversione di siti industriali in abbandono;
 - b) promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e di investimenti in siti Natura 2000, ove ciò contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e/o alla diversificazione delle zone rurali;
 - c) promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili e dello sviluppo di sistemi efficienti di gestione dell'energia;
 - d) promozione di trasporti pubblici puliti e sostenibili, in particolare nelle zone urbane;
 - e) sviluppo di piani e misure volti a prevenire e gestire i rischi naturali (ad es. la desertificazione, la siccità, gli incendi e le alluvioni) e i rischi tecnologici;
 - f) tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e promozione dei beni naturali e culturali in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile.
- 3) accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale, in particolare:
- a) potenziamento delle reti di trasporto secondarie, mediante il miglioramento dei collegamenti con le reti TEN-T, con gli snodi ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali o con le piattaforme multimodali; mediante la creazione di collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie; mediante la promozione delle vie navigabili interne regionali e locali e del trasporto marittimo a corto raggio;
 - b) promozione dell'accesso alle TIC, della loro adozione e della loro utilizzazione efficace da parte delle PMI, tramite il sostegno all'accesso alle reti, alla creazione di punti di accesso pubblici a Internet, alla dotazione di attrezzature e allo sviluppo di servizi e applicazioni, inclusa in particolare, la creazione di piani d'azione destinati alle imprese molto piccole e alle imprese artigianali.

Inoltre, per quanto concerne i programmi operativi finanziati dal FESR nelle regioni ammissibili al finanziamento specifico e transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento

(CE) n. .../...*, gli Stati membri e la Commissione possono decidere di estendere il sostegno alle priorità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 6
Cooperazione territoriale europea

Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", l'intervento del FESR si concentra sulle seguenti priorità:

- 1) realizzazione di attività economiche, sociali e ambientali transfrontaliere mediante strategie comuni di sviluppo territoriale sostenibile, in particolare:
 - a) promozione dell'imprenditorialità, segnatamente, sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del commercio transfrontaliero;
 - b) promozione e miglioramento della protezione e della gestione congiunte delle risorse naturali e culturali nonché della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici;
 - c) rafforzamento dei collegamenti tra le zone urbane e rurali;
 - d) riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti;
 - e) sviluppo della collaborazione, della capacità e dell'utilizzo congiunto di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione.

Il FESR può inoltre contribuire a promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa, l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a favore dell'occupazione, la parità di genere e le pari opportunità, la formazione e l'inclusione sociale, nonché l'uso condiviso di risorse umane e strutture destinate alla R&ST;

Per quanto riguarda il programma PEACE tra l'Irlanda del Nord e le regioni frontaliere dell'Irlanda come previsto dalle disposizioni dell'allegato II, punto 22 del regolamento (CE) n. .../...* in aggiunta alle summenzionate azioni il FESR contribuisce a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, segnatamente attraverso azioni volte a promuovere la coesione tra le comunità;

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

- 2) creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, inclusa la cooperazione bilaterale tra regioni marittime non disciplinata dal punto 1, tramite il finanziamento di reti ed azioni che favoriscano uno sviluppo territoriale integrato, concentrate principalmente sulle seguenti priorità:
- a) innovazione: creazione e sviluppo di reti scientifiche e tecnologiche e rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione che contribuiscano direttamente allo sviluppo economico equilibrato delle zone transnazionali. Le azioni possono includere: realizzazione di reti tra istituti di istruzione terziaria e istituti di ricerca interessati e PMI; collegamenti che migliorino l'accesso alle conoscenze scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia tra strutture di R&ST e centri internazionali di eccellenza in materia di R&ST; gemellaggio di istituti per il trasferimento della tecnologia e sviluppo di strumenti congiunti di ingegneria finanziaria destinati al sostegno della R&ST nelle PMI;
 - b) ambiente: attività di gestione delle risorse idriche, efficienza energetica, prevenzione dei rischi e protezione ambientale che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: protezione e gestione dei bacini idrografici, delle zone costiere, delle risorse marine, dei servizi idrici e delle zone umide; prevenzione degli incendi, della siccità e delle alluvioni; promozione della sicurezza marittima e protezione contro i rischi naturali e tecnologici nonché protezione e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e del turismo sostenibile;
 - c) accessibilità: attività intese a migliorare l'accesso e la qualità dei servizi di trasporto e telecomunicazioni che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: investimenti relativi ai tratti transfrontalieri delle reti transeuropee; migliore accesso locale e regionale alle reti nazionali e transnazionali; maggiore interoperabilità tra i sistemi nazionali e regionali; e promozione di tecnologie avanzate dell'informazione e della comunicazione;
 - d) sviluppo urbano sostenibile: rafforzamento dello sviluppo policentrico a livello transnazionale, nazionale e regionale che presenti un chiaro impatto transnazionale. Le azioni possono includere: creazione e miglioramento di reti urbane e collegamenti tra zone urbane e rurali; strategie per affrontare questioni comuni alle zone urbane e rurali; conservazione e promozione del patrimonio culturale e integrazione strategica delle zone di sviluppo su base transnazionale.

L'assistenza alla cooperazione bilaterale tra regioni marittime può essere estesa alle priorità di cui al punto 1);

- 3) rafforzamento dell'efficacia della politica regionale grazie alla promozione:
- a) della cooperazione interregionale su innovazione ed economia della conoscenza e su ambiente e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 5, punti 1) e 2);

- b) di scambi di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori pratiche, compreso lo sviluppo urbano sostenibile di cui all'articolo 8, e
- c) di azioni che richiedano studi, raccolta di dati, nonché l'osservazione e l'analisi delle tendenze di sviluppo nella Comunità.

Articolo 7
Ammissibilità delle spese

1. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR:
 - a) gli interessi passivi;
 - b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;
 - c) la disattivazione di centrali nucleari;
 - d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.
2. Le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente e nelle seguenti circostanze:
 - a) le spese sono programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;
 - b) l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3% della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2% della dotazione totale del FESR;
 - c) le spese sono limitate a:
 - l'edilizia plurifamiliare o
 - gli edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a) nonché l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. .../...*.

3. Le norme di ammissibilità di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. .../...** si applicano alle azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 di tale regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI

Articolo 8 *Sviluppo urbano sostenibile*

Oltre alle attività elencate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, nel caso di azioni che comportino lo sviluppo urbano sostenibile ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. .../...*, il FESR può, se del caso, sostenere lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali che colpiscono le aree urbane.

Tali strategie promuovono lo sviluppo urbano sostenibile mediante attività quali il rafforzamento della crescita economica; il recupero dell'ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono; la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; la promozione dell'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi alla popolazione, tenendo conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../...*, e qualora tali attività siano attuate mediante un programma operativo specifico o un asse prioritario nell'ambito di un

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

** Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 10, seconda frase, primo regolamento.

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

programma operativo, il finanziamento da parte del FESR di misure nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. .../...** relativo al Fondo sociale europeo può essere portato al 15% del programma o dell'asse prioritario interessato.

Articolo 9
Coordinamento con il FEASR ed il FEP

Allorché un programma operativo sostenuto dal FESR riguarda operazioni ammissibili anche nell'ambito di un altro strumento di sostegno della Comunità, incluso l'asse 3 del FEASR e lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere nell'ambito del FEP, gli Stati membri stabiliscono per ciascun programma operativo i criteri di demarcazione per le operazioni sostenute dal FESR e per quelle sostenute da altri strumenti di sostegno della Comunità.

Articolo 10
Zone che presentano svantaggi geografici e naturali

I programmi regionali cofinanziati dal FESR che includono zone caratterizzate da svantaggi geografici e naturali ai sensi dell'articolo 52, lettera f) del regolamento (CE) n. .../...*, prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche di queste zone.

Fatti salvi gli articoli 4 e 5, il FESR può in particolare contribuire al finanziamento di investimenti volti a migliorare l'accessibilità, a promuovere e sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio culturale e naturale, a incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e a incoraggiare il turismo sostenibile.

Articolo 11
Regioni ultraperiferiche

1. La dotazione supplementare specifica di cui all'allegato II, punto 20 del regolamento (CE) n. .../...* è utilizzata per compensare i costi aggiuntivi connessi con le condizioni di svantaggio di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche:
 - a) per le priorità di cui agli articoli 4 e/o 5, a seconda dei casi;

** Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 10, seconda frase, primo regolamento.

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

- b) per gli aiuti ai servizi di trasporto merci e aiuti all'avviamento per servizi di trasporto;
 - c) per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, al sovradimensionamento e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato del lavoro locale.
2. Entro il campo d'applicazione dell'articolo 3 la dotazione specifica può finanziare costi di investimento. Inoltre la dotazione supplementare specifica è utilizzata in misura non inferiore al 50% per contribuire a finanziare aiuti al funzionamento e spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.
3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario, unicamente nel caso degli aiuti al funzionamento e delle spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico, e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.
4. Il finanziamento ai sensi del presente articolo non può essere utilizzato per sostenere:
- a) operazioni che coinvolgono prodotti di cui all'allegato I del trattato;
 - b) aiuti ai trasporti di persone autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) del trattato;
 - c) esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.

CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE
ALL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE
EUROPEA"

SEZIONE 1
PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 12
Contenuto

I programmi operativi elaborati nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" contengono le seguenti informazioni:

- 1) un'analisi della situazione della zona di cooperazione in termini di punti di forza e di debolezza e la strategia prescelta di conseguenza;
- 2) un elenco di zone ammissibili all'interno della zona interessata dal programma, comprese, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera, le zone di flessibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1;
- 3) una giustificazione delle priorità adottate alla luce degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, del quadro strategico di riferimento nazionale in cui lo Stato membro ha scelto di includere azioni finanziate nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nonché i risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../...*;
- 4) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati con l'aiuto di un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi rispetto alla situazione di partenza e il raggiungimento degli obiettivi per l'attuazione delle priorità;

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

- 5) a fini meramente informativi, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso programmato del contributo del FESR al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. .../...*;
- 6) un piano di finanziamento unico, non ripartito per Stato membro, comprendente due tabelle:
- a) una tabella che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento (CE) n. .../...*, l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo del FESR; il contributo totale del FESR previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile;
 - b) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali, nonché il tasso di partecipazione del FESR. Qualora, in conformità dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. .../...*, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche e private, la tabella fornisce la ripartizione indicativa tra il pubblico e il privato. Qualora, in conformità di tale articolo, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche, la tabella indica l'importo del contributo pubblico nazionale;
- 7) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;
- 8) le modalità di esecuzione del programma operativo, comprendenti:
- a) la designazione, da parte degli Stati membri, di tutte le autorità di cui all'articolo 14;
 - b) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;
 - c) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;
 - d) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
 - e) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. .../...*;
 - f) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e gli Stati membri per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal regolamento (CE) n. .../...*;

- 9) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. .../...* di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione ai fini dell'approvazione della Commissione.

SEZIONE 2

AMMISSIBILITÀ

Articolo 13

Norme in materia di ammissibilità delle spese

Per determinare l'ammissibilità delle spese, si applicano le pertinenti norme nazionali approvate dagli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", eccetto quando sono stabilite norme comunitarie.

La Commissione stabilisce, ai sensi dell' articolo 56, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. .../...*, e fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, norme comuni in materia di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. .../....*.

Qualora l'articolo 7 preveda diverse norme in materia di ammissibilità delle spese in diversi Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", le norme più ampie di ammissibilità si applicano a tutta la zona interessata dal programma.

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

SEZIONE 3

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Articolo 14 *Designazione delle autorità*

1. Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo designano un'autorità di gestione unica, un'autorità di certificazione unica e un'autorità di audit unica, quest'ultima situata nello Stato membro dell'autorità di gestione. L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, come regola generale, effettua i pagamenti al beneficiario principale.

Prima consultazione con gli Stati membri rappresentati nella zona interessata dal programma, l'autorità di gestione istituisce un segretariato tecnico congiunto. Quest'ultimo assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza e, se del caso, l'autorità di audit nell'esecuzione dei loro compiti rispettivi.

2. L'autorità di audit del programma operativo è assistita da un gruppo di controllori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro che partecipa al programma operativo e che svolge le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. .../...*. Il suddetto gruppo è istituito al massimo entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma operativo.

Gli Stati membri partecipanti possono decidere all'unanimità di autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. .../...* sull'intero territorio coperto dal programma senza che occorra istituire un gruppo di controllori ai sensi del primo comma.

I controllori sono indipendenti dal sistema di controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

3. Ciascuno degli Stati membri che partecipano al programma operativo nomina i propri rappresentanti nel comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. .../...*.

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

Articolo 15
Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione svolge le funzioni previste nell'articolo 60 del regolamento (CE) n. .../...*, ad eccezione di quelle riguardanti la regolarità delle operazioni e delle spese rispetto alle norme nazionali e comunitarie, quali definite nella lettera b) del medesimo articolo. A tale riguardo si assicura che le spese di ciascun beneficiario che partecipa ad un'operazione siano state convalidate dal controllore di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del presente regolamento;
2. L'autorità di gestione stabilisce le modalità di esecuzione di ciascuna operazione, se del caso d'intesa con il beneficiario principale.

Articolo 16
Sistema di controllo

1. Al fine di convalidare le spese, ciascuno Stato membro predispone un sistema di controllo che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e le sue norme nazionali.

A tale scopo ciascuno Stato membro designa i controllori responsabili della verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione. Gli Stati membri possono decidere di designare un unico controllore per l'intera zona interessata dal programma.

Qualora la verifica sulla fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati possa essere effettuata unicamente sull'insieme dell'operazione, tale verifica viene eseguita dal controllore dello Stato membro in cui è situato il beneficiario principale o dall'autorità di gestione.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi.

Articolo 17
Gestione finanziaria

1. Il contributo del FESR viene versato su un conto unico senza conti secondari nazionali.
2. Fatta salva la responsabilità degli Stati membri con riguardo all'individuazione e alla rettifica delle irregolarità nonché al recupero degli importi indebitamente versati, l'autorità di certificazione assicura che siano recuperati presso il beneficiario principale tutti gli importi versati in conseguenza di un'irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario

principale gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo sottoscritto al riguardo.

3. Qualora il beneficiario principale non riesca ad ottenere il rimborso da un altro beneficiario, lo Stato membro sul cui territorio è situato il beneficiario in questione rimborsa all'autorità di certificazione l'importo indebitamente versato a tale beneficiario.

Articolo 18

Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" possono ricorrere ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale a norma del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ...*, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)¹, per affidargli la gestione del programma operativo conferendogli le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto. In questo contesto, ciascuno Stato membro continua ad assumersi la responsabilità finanziaria.

SEZIONE 4

OPERAZIONI

Articolo 19

Selezione delle operazioni

1. Le operazioni selezionate per i programmi operativi destinati alla realizzazione di attività transfrontaliere secondo quanto indicato all'articolo 6, paragrafo 1, nonché per quelli destinati alla creazione e allo sviluppo della cooperazione transnazionale secondo quanto indicato all'articolo 6, paragrafo 2, includono beneficiari di almeno due paesi, di cui almeno uno Stato membro, che cooperino per ciascuna operazione secondo almeno due delle modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.

Le operazioni selezionate che soddisfano le condizioni succitate possono essere realizzate in un unico paese, a condizione di essere state proposte da organismi appartenenti ad almeno due paesi.

* Nota per GU: per favore inserire numero e data del regolamento.

¹ GUL

Le condizioni summenzionate non si applicano alle azioni realizzate ai sensi del programma PEACE di cui all'articolo 6, punto 1), terzo comma.

2. Le operazioni selezionate per i programmi operativi che comportano la cooperazione interregionale, secondo quanto indicato all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), includono beneficiari, a livello regionale o locale, di almeno

- a) tre Stati membri, o
- b) tre paesi, di cui almeno due devono essere Stati membri, nel caso in cui partecipi un beneficiario di un paese terzo.

Le operazioni selezionate per i programmi operativi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), applicano, ove possibile a seconda del tipo di operazione, le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

Tali beneficiari cooperano, per ciascuna operazione, secondo le modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.

3. In aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. .../...*, il comitato di sorveglianza o un comitato direttivo da esso dipendente è responsabile della selezione delle operazioni.

Articolo 20

Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari

1. Per ciascuna operazione i beneficiari designano nel loro ambito un beneficiario principale che si assume le seguenti responsabilità:

- a) definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari partecipanti all'operazione tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, incluso il meccanismo per il recupero degli importi indebitamente versati;
- b) è incaricato di assicurare l'esecuzione dell'intera operazione;
- c) garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione sono state sostenute al fine di eseguire l'operazione e corrispondono alle attività concordate tra i beneficiari medesimi;
- d) verifica la convalida, da parte dei controllori, delle spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione;

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

- e) si incarica di trasferire il contributo del FESR ai beneficiari che partecipano all'operazione.
2. Ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione:
- a) si assume la responsabilità in caso di eventuali irregolarità riscontrate nelle spese da esso dichiarate;
 - b) informa lo Stato membro in cui è situato della sua partecipazione ad un'operazione nel caso in cui lo Stato membro in quanto tale non stia partecipando al programma operativo in questione.

Articolo 21

Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni

1. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, e in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni, entro un limite del 20% dell'importo del proprio contributo al programma operativo, in zone di livello NUTS 3 adiacenti alle zone ammissibili al programma in questione definite all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. .../...* o circondate da tali zone adiacenti. In casi eccezionali, convenuti tra la Commissione e gli Stati membri, tale flessibilità può estendersi alle zone di livello NUTS 2 in cui sono situate le zone definite all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. .../...*.

A livello di progetto, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona interessata dal programma, quale definita nel primo comma, possono essere ammesse qualora gli obiettivi del progetto risultino difficilmente conseguibili senza la partecipazione di tali partner.

2. Nel quadro della cooperazione transnazionale, in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare, entro un limite del 20% dell'importo del suo contributo al programma operativo, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona che partecipa alle operazioni qualora tali spese apportino benefici alle regioni situate nella zona dell'obiettivo "Cooperazione".
3. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni sul territorio di paesi non appartenenti alla Comunità europea entro un limite del 10% dell'importo del proprio contributo al programma operativo, qualora esse apportino benefici alle regioni della Comunità.

* Nota per GU: per favore inserire numero, vedasi considerando 2.

4. Gli Stati membri garantiscono la legittimità e la regolarità delle spese di cui sopra. L'autorità di gestione conferma la selezione delle operazioni esterne alle zone ammissibili, secondo quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1783/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.
2. Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 1783/1999 restano valide.

Articolo 23 *Abrogazione*

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1783/99 è abrogato dal 1° gennaio 2007.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1783/99 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24 *Clausola di riesame*

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 162 del trattato.

Articolo 25 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 12 giugno 2006
(OR. EN)**

**Fascicolo interistituzionale:
2004/0165 (COD)**

**9060/4/06
REV 4 ADD 1**

**FSTR 31
SOC 215
CADREFIN 136
CODEC 438**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 12 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1784/1999

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

24. Il 14 luglio 2004 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo ¹.
25. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 9 marzo 2005 ².
26. Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere il 23 febbraio 2005 ³.
27. La Commissione ha presentato la sua proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo il 17 ottobre 2005 ⁴.
28. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 6 luglio 2005 ⁵.
29. Il 5 maggio 2006, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in vista dell'adozione della posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.
30. Il 12 giugno 2006, il Consiglio ha adottato la posizione comune sulla proposta riportata nel doc. 9060/06.

II. OBIETTIVI

8. Il Fondo Sociale Europeo (FSE) contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo di coesione economica e sociale enunciato all'articolo 158 del trattato CE sostenendo le politiche e le priorità volte a conseguire la piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività del

¹ COM (2004) 493 defin.

² GU C 234 del 22/09/2005, pag. 27.

³ GU C 164 del 5/07/2005, pag. 48.

⁴ COM (2005) 523 defin.

⁵ 10808/05 CODEC 588 FSTR 51 SOC 291 CADREFIN 145.

lavoro e a promuovere l'integrazione e la coesione sociali, conformemente agli orientamenti della Strategia Europea per l'Occupazione (SEO).

Per raggiungere questo obiettivo, il FSE deve affrontare tre grandi sfide: le disparità in materia di occupazione, le disuguaglianze sociali, i divari di competenze e il deficit di risorse umane nell'Unione allargata; le ristrutturazioni economiche e sociali dovute alla globalizzazione e all'emergere dell'economia della conoscenza; l'evoluzione demografica, che si traduce in una contrazione e in un invecchiamento della mano d'opera.

Lo scopo del regolamento è di proporre un meccanismo più semplice per la politica di coesione pur mantenendo i principi essenziali della programmazione, del partenariato, del cofinanziamento e della valutazione.

III. POSIZIONE COMUNE

Aspetti generali

9. Il Consiglio, che approva gli obiettivi della proposta, ha tuttavia cercato di migliorare talune disposizioni e di aggiungere ulteriori elementi. Le informazioni dettagliate al riguardo sono riportate in appresso.
10. Nelle disposizioni generali, il Consiglio ha introdotto alcune modifiche intese ad assicurare un maggiore riconoscimento delle specificità dell'intervento del FSE nel quadro degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione". Il Consiglio ha pertanto introdotto alcuni nuovi settori di intervento che includono in ampia misura quelli proposti dal Parlamento europeo, illustrati in appresso.

Nel corso della lettura dettagliata della proposta (luglio 2004 - maggio 2006) sono state introdotte alcune modifiche redazionali per chiarire il testo, risolvere alcune questioni di carattere giuridico e linguistico e assicurare la coerenza complessiva del regolamento. Tali

modifiche non sono menzionate nella presente nota se non quando riprendono emendamenti del Parlamento europeo.

11. Nella votazione in seduta plenaria del 6 luglio 2005, il Parlamento europeo ha adottato 84 emendamenti alla proposta, molti dei quali sono stati recepiti nella posizione comune del Consiglio.
12. Nell'elaborazione della posizione comune, il Consiglio ha esaminato attentamente la proposta modificata della Commissione. La posizione comune contiene la maggior parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo accolti integralmente o in linea di principio dalla Commissione nella sua proposta modificata.
13. Nella messa a punto del testo della posizione comune da parte dei giuristi-linguisti, alcuni considerando e articoli sono stati rinumerati. Il presente documento segue la numerazione della posizione comune e pertanto differisce talvolta dai testi del parere del Parlamento europeo e della proposta modificata.

Considerando

14. Il Consiglio ha modificato alcuni considerando contenuti nella proposta della Commissione e ne ha adottati altri per tener conto delle modifiche e emendamenti introdotti nel dispositivo del regolamento. Pertanto, il Consiglio ha ripreso integralmente o parzialmente, oppure rimaneggiandoli, gli emendamenti del Parlamento europeo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Articoli

15. All'articolo 2, riguardante i compiti del FSE, il Consiglio ha ripreso integralmente l'emendamento 87 e parzialmente o nella sostanza gli emendamenti 19 (lotta all'esclusione sociale) e 20 (promuovere la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, lotta all'esclusione sociale – in particolare per le categorie

svantaggiate come i disabili – promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne, e non discriminazione).

16. All'articolo 3, concernente il campo di applicazione dell'intervento, il Consiglio ha mantenuto nella versione inglese il termine “shall” nei paragrafi 1 e 2 conformemente alla richiesta del Parlamento europeo (emendamenti 21 e 89) ed ha esteso il campo di applicazione di questa disposizione all'insieme del territorio dei paesi del Fondo di coesione (emendamento 89).

Il Consiglio ha inoltre ripreso integralmente gli emendamenti 26, 29, 34, 38, 42, 45, 46, 49 e 88.

Ha ripreso altresì in parte o nella sostanza i seguenti emendamenti: 23 (apprendimento permanente), 25 (inserimento duraturo nel mercato del lavoro, in particolare disoccupazione a lungo termine e disoccupazione giovanile), 28 (mainstreaming, migliorare l'accesso all'occupazione), 32 (combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro), 33 (sostegno del FSE alle persone con difficoltà), 35 (lotta alla discriminazione, iniziative locali in materia di occupazione), 40 (visibilità del ruolo delle parti sociali), 41 (istruzione e formazione professionale e universitaria), 81 (incoraggiare il lavoro autonomo e creazione di imprese).

17. All'articolo 4, riguardante la coerenza e la concentrazione, il Consiglio ha ripreso integralmente l'emendamento 53 e parzialmente o nella sostanza gli emendamenti 50 (riferimento ai piani d'azione nazionali per l'integrazione sociale), 51 (regioni particolarmente colpite dagli effetti negativi delle rilocalizzazioni di imprese), 82 (coordinamento delle risorse del FSE e strategia di Lisbona).

18. All'articolo 5, riguardante il buon governo e il partenariato, il Consiglio ha ripreso integralmente l'emendamento 56 e parzialmente o nella sostanza l'emendamento 54 (visibilità del ruolo delle parti sociali e delle organizzazioni non governative), 57 (riferimenti alle misure di formazione e di messa in rete, rafforzamento del dialogo sociale).

19. All'articolo 6, riguardante la parità tra uomini e donne e le pari opportunità, il Consiglio ha ripreso interamente l'emendamento 62 e parzialmente o nella sostanza l'emendamento 63 (favorire la parità tra uomini e donne), 65 (assicurare una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale).
20. All'articolo 10, il Consiglio ha ripreso integralmente gli emendamenti 74 e 76, e parzialmente gli emendamenti 73 e 75 (riferimenti alle minoranze, alle categorie di persone svantaggiate, alle persone con disabilità) e 83 (esclusione sociale).

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO NON ACCOLTI

21. Dopo averli esaminati attentamente e in maniera approfondita, il Consiglio non ha potuto accogliere i seguenti emendamenti del Parlamento europeo: 1, 2, 84, 14, 15, 16, 17, 24/93, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80 e 92.
22. Alcuni di essi non hanno potuto essere accolti perché si sovrapporrebbero ad altri quadri normativi, ad esempio il regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, il regolamento di applicazione della Commissione o altri (emendamenti 1, 2, 16, 17, 52, 55, 58, 63, 64, 66, 69, 71, 72, 80, 92). In altri casi il Consiglio ha ritenuto che gli emendamenti in questione estenderebbero in misura eccessiva il campo di applicazione del regolamento, ad esempio gli emendamenti 84, 15, 24/93, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 43, 44, 47, 48, 49, 77, 78, 79. Alcuni altri emendamenti sono divenuti superflui in seguito alla riformulazione del testo, alle modifiche sostanziali della sua struttura o alle decisioni del Consiglio europeo di dicembre 2005 relative al quadro finanziario. Si tratta degli emendamenti 14, 60, 61, 67, 68, 70.

V. **CONCLUSIONE**

23. Il Consiglio ha recepito molti degli emendamenti del Parlamento europeo nella sua posizione comune, che è pienamente conforme agli obiettivi della proposta della Commissione.
24. Nella sua posizione comune il Consiglio ha cercato di raggiungere un equilibrio ragionevole e praticabile tra gli interessi dei soggetti interessati e quelli di altre parti interessate. L'equilibrio complessivo della posizione comune del Consiglio è stato riconosciuto dalla Commissione e confermato dall'accordo politico unanime emerso in occasione del Consiglio del 5 maggio 2006.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 12 giugno 2006
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2004/0165 (COD)**

**9060/4/06
REV 4**

**FSTR 31
SOC 215
CADREFIN 136
CODEC 438**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 12 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999

**REGOLAMENTO (CE) N.../2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

del

**relativo al Fondo sociale europeo
e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,¹
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. .../...*, del ..., recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione⁴, stabilisce il quadro d'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa, in particolare, gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. È pertanto necessario definire la missione del Fondo sociale europeo (di seguito il Fondo) in relazione ai compiti previsti all'articolo 146 del trattato, e nel contesto del lavoro portato avanti dagli Stati membri e dalla Comunità, verso lo sviluppo di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito all'articolo 125 del trattato.

¹ GU C 234 del 22.9.2005, pag. 27.

² GU C 164 del 5.7.2005, pag. 48.

³ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

* Nota per GU: per favore inserire numero e data del regolamento.

⁴ GU L

- (2) Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. .../...**.
- (3) Il Fondo dovrebbe rafforzare la coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione nel quadro dei compiti affidati al Fondo ai sensi dell'articolo 146 del trattato, nonché dei compiti affidati ai Fondi strutturali ai sensi dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. .../...**.
- (4) Questo approccio assume ancor più rilevanza alla luce delle sfide legate all'allargamento dell'Unione e del fenomeno della globalizzazione economica. In detto contesto si dovrebbe riconoscere l'importanza del modello sociale europeo e della sua modernizzazione.
- (5) In conformità degli articoli 99 e 128 del trattato, e al fine di riorientare la strategia di Lisbona sulla crescita e l'occupazione, il Consiglio ha adottato un pacchetto integrato comprendente indirizzi di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione; questi ultimi stabiliscono gli obiettivi, le priorità e i traguardi in materia di occupazione. A questo riguardo, il Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005 ha invitato a mobilitare tutte le risorse nazionali e comunitarie appropriate, compresa la politica di coesione.
- (6) Nuovi insegnamenti sono stati tratti dall'iniziativa comunitaria EQUAL, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento delle azioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Tali insegnamenti dovrebbero essere integrati nel sostegno del Fondo. Particolare attenzione andrebbe riservata: alla partecipazione di gruppi mirati, all'integrazione dei migranti, compresi i richiedenti asilo; all'individuazione delle questioni politiche e alla loro successiva integrazione; alle tecniche di innovazione e sperimentazione; alle metodologie per la cooperazione transnazionale; al raggiungimento dei gruppi emarginati in relazione al mercato del lavoro; all'impatto delle questioni sociali sul mercato interno, all'accesso a progetti e alla gestione degli stessi da parte di organizzazioni non governative.

** Nota per GU: per favore inserire il numero: cfr. considerando (1).

- (7) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione e ai pertinenti obiettivi della Comunità in materia di inclusione sociale, non discriminazione, promozione della parità, istruzione e formazione, al fine di contribuire in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e nel Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
- (8) Il Fondo dovrebbe anche affrontare le dimensioni e le pertinenti conseguenze dell'evoluzione demografica della popolazione attiva della Comunità, in particolare mediante la formazione professionale permanente.
- (9) Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il cambiamento, nonché incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" e dell'obiettivo "Convergenza", l'intervento del Fondo dovrebbe mirare in particolare ad aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, a potenziare il capitale umano e a migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, a rafforzare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate e a combattere la discriminazione, a incentivare economicamente le persone inattive ad inserirsi nel mercato del lavoro, nonché a promuovere partenariati per le riforme.
- (10) Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati, nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" e al fine di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, è necessario espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in particolare per preparare e attuare le riforme e applicare l'acquis.
- (11) Nell'ambito di tali priorità, la selezione degli interventi del Fondo dovrebbe essere flessibile al fine di far fronte alle sfide specifiche in ciascuno Stato membro ed i tipi di

azioni prioritarie finanziate dal Fondo dovrebbero lasciare un margine di flessibilità per rispondere a tali sfide.

- (12) La promozione di attività transnazionali e interregionali innovative rappresenta una dimensione importante da integrare nel campo d'azione del Fondo. Al fine di promuovere la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero programmare le azioni transnazionali ed interregionali mediante un approccio orizzontale o un asse prioritario dedicato.
- (13) È necessario assicurare la coerenza dell'azione del Fondo con le politiche formulate nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e concentrare il sostegno del Fondo sull'applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni nell'ambito di tale strategia.
- (14) Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del Fondo presuppone una buona governance e un partenariato fra tutti gli attori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e altri portatori di interesse, anche quelli a livello nazionale, regionale e locale. Le parti sociali sono chiamate a svolgere un ruolo centrale affinché vi sia un'ampia partecipazione al cambiamento; il loro impegno è di fondamentale importanza ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso il miglioramento delle possibilità di occupazione ed impiego. In questo contesto, qualora datori di lavoro e lavoratori contribuiscano collettivamente a sostenere finanziariamente le azioni del Fondo, tale contributo finanziario, sebbene si tratti di spesa privata, dovrebbe essere incluso ai fini del calcolo del cofinanziamento del Fondo.
- (15) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle azioni in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni pertinenti adottati nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione. Tuttavia, eventuali modifiche delle raccomandazioni e degli orientamenti comporterebbero la revisione di un programma operativo esclusivamente qualora uno Stato membro, o la Commissione di concerto con uno Stato membro, ritenga che il programma operativo debba tenere conto di cambiamenti socioeconomici significativi; o tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali; o alla luce di valutazioni; o a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

- (16) Spetta agli Stati membri e alla Commissione assicurare che l'attuazione delle priorità finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" contribuiscano a promuovere la parità e l'eliminazione delle diseguaglianze tra uomini e donne. È opportuno associare ad una strategia di integrazione di genere azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro.
- (17) Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere l'assistenza tecnica, incoraggiando in particolare l'apprendimento reciproco tramite gli scambi di esperienze e la diffusione delle buone pratiche, nonché evidenziando il contributo del Fondo agli obiettivi strategici e alle priorità della Comunità inerenti all'occupazione e all'inclusione sociale.
- (18) Il regolamento (CE) n. .../...* recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione prevede che l'ammissibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario definire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario fissare le eccezioni relative al Fondo.
- (19) Per motivi di chiarezza è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo¹,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

* Nota per GU: inserire per favore il numero: cfr. considerando (1).
¹ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo ("il Fondo"), il campo d'applicazione del suo intervento, disposizioni specifiche, nonché i tipi di spesa ammissibili all'intervento.
2. Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. .../...* e dal presente regolamento.

Articolo 2

Compiti

1. Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a: conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro; a promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate; e a ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.

In particolare, il Fondo fornisce sostegno alle azioni in linea con le misure prese dagli Stati membri sulla base degli orientamenti adottati nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione, quali inseriti negli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, e delle raccomandazioni che li accompagnano.

2. Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il Fondo promuove le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la competitività e promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, il Fondo tiene conto delle priorità pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell'istruzione e formazione, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, combattendo l'esclusione sociale - in particolare per le categorie svantaggiate come le persone con disabilità - promuovendo l'uguaglianza tra uomini e donne e la non discriminazione.

Articolo 3

Campo di applicazione dell'intervento

1. Nell'ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione", il Fondo sostiene azioni negli Stati membri intese a conseguire le priorità sottoelencate:

* Nota per GU: per favore inserire numero: cfr. considerando (1).

- a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, promuovendo in particolare:
- i) l'apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare le PMI, e dei lavoratori, tramite lo sviluppo e l'attuazione di sistemi e strategie, tra cui l'apprendistato, che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, in particolare per i lavoratori meno qualificati e più anziani, lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, dell'apprendimento per via elettronica, di tecnologie rispettose dell'ambiente e delle competenze in materia di gestione, la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, e della creazione di imprese;
 - ii) l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in relazione ad una migliore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'individuazione delle esigenze future in materia di occupazione e di competenze, e la messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno, incluso il ricollocamento, per lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali;
- b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa, e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
- i) la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego ed altre iniziative pertinenti nel contesto delle strategie dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della piena occupazione;
 - ii) l'attuazione di misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze con piani d'azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione "su misura", la ricerca di lavoro, il ricollocamento e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese – comprese le imprese cooperative –, gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, misure flessibili per prolungare la carriera dei lavoratori più anziani e misure per conciliare vita professionale e privata, migliorando ad esempio i servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti.
 - iii) azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare l'accesso all'occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e l'avanzamento delle donne nell'occupazione e a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro, fra l'altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei differenziali retributivi di genere;

- iv) azioni specifiche finalizzate ad umentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale: facilitare la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e l'integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro, tramite, fra l'altro, l'orientamento, la formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite;
- c) potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
 - i) percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate, quali, gli emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, le persone con disabilità e coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti, attraverso misure di occupabilità anche nel settore dell'economia sociale, l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, nonché misure di accompagnamento e relativi servizi di sostegno, servizi collettivi e di assistenza che migliorino le possibilità di occupazione;
 - ii) accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di sensibilizzazione, il coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese e la promozione di iniziative locali nel settore dell'occupazione.
- d) Potenziare il capitale umano promuovendo in particolare:
 - i) l'elaborazione e l'introduzione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l'occupabilità, il miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione iniziale e professionale al mercato del lavoro e l'aggiornamento costante delle competenze dei formatori, avendo come finalità l'innovazione e un'economia basata sulla conoscenza;
 - ii) attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese;
- e) Promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro.

2. Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", il Fondo sostiene negli Stati membri azioni inerenti alle priorità sottoelencate:

- a) espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, promuovendo in particolare:

- i) l'attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull'apprendimento permanente;
 - ii) una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanenti, anche attraverso azioni intese a ridurre l'abbandono scolastico e la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso e la qualità dell'istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione;
 - iii) lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori;
- b) rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative in una prospettiva di riforme, miglioramento della regolamentazione e buona governance, soprattutto nei settori economico, occupazionale, dell'istruzione, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare:
- i) meccanismi per migliorare la corretta elaborazione, monitoraggio e valutazione delle strategie e dei programmi, anche tramite studi, statistiche e consulenze di esperti, sostegno al coordinamento interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;
 - ii) potenziamento delle capacità nell'attuazione di strategie e programmi nei settori pertinenti, anche per quanto riguarda l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali e i partner ambientali, le organizzazioni non governative interessate e le organizzazioni professionali rappresentative.
3. Nell'ambito delle priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono concentrarsi su quelle più adatte a rispondere alle sfide specifiche che li riguardano.
4. Il Fondo può sostenere azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nel territorio degli Stati membri ammissibili al sostegno e al sostegno transitorio a titolo del Fondo di coesione, come stabilito rispettivamente dall'articolo 5, paragrafo 2 e dall'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. .../...*.
5. Nell'attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2, il Fondo sostiene la promozione e l'integrazione delle attività innovative negli Stati membri.

* Nota per GU: per favore inserire numero: cfr. considerando (1).

6. Il Fondo sostiene inoltre azioni transnazionali e interregionali in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o congiunte.
7. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../...*, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità "inclusione sociale" di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i) che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. .../..., del Parlamento europeo e del Consiglio del ...** relativo al FESR¹, può essere portato al 15% dell'asse prioritario interessato.

Articolo 4
Coerenza e concentrazione del sostegno

1. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal Fondo siano coerenti con la Strategia europea per l'occupazione e contribuiscano alle azioni avviate nel contesto di quest'ultima. Essi accertano in particolare che la strategia contenuta nel quadro di riferimento strategico nazionale e le azioni contenute nei programmi operativi promuovano gli obiettivi, le priorità e i traguardi della Strategia in ciascuno Stato membro nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale.

Gli Stati membri concentrano inoltre il sostegno, laddove il Fondo può contribuire alle politiche, sull'attuazione delle pertinenti raccomandazioni in materia di occupazione di cui all'articolo 128, paragrafo 4 del trattato, nonché dei pertinenti obiettivi della Comunità relativi all'occupazione in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione. Gli Stati membri procedono in tal senso all'interno di un quadro di programmazione stabile.
2. Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori nei quali il sostegno del Fondo può contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per massimizzare l'efficacia del sostegno del Fondo, i programmi operativi tengono particolarmente conto, se del caso, delle regioni e delle località colpite dai problemi più gravi, quali le zone urbane svantaggiate e le regioni ultraperiferiche, le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca, e quelle particolarmente colpite dagli effetti negativi delle delocalizzazioni di imprese.
3. Laddove appropriato, una breve sezione relativa al contributo del Fondo alla promozione degli aspetti dell'inclusione sociale pertinenti al mercato del lavoro è inserita nelle relazioni nazionali degli Stati membri nell'ambito del metodo di coordinamento aperto in relazione alla protezione sociale e all'inclusione sociale.

* Nota per GU: per favore inserire numero: cfr. considerando (1).

** Nota per GU: per favore inserire numero e data del regolamento.

¹ G U L

4. Gli indicatori contenuti nei programmi operativi cofinanziati dal Fondo hanno carattere strategico, sono numericamente limitati e riflettono quelli impiegati per l'attuazione della Strategia europea per l'occupazione e nel contesto degli obiettivi pertinenti della Comunità in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione.
5. Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del Fondo verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all'attuazione della Strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'inclusione sociale, della non discriminazione e della parità tra uomini e donne, e dell'istruzione e formazione nello Stato membro interessato.

Articolo 5

Buona governance e partenariato

1. Il Fondo promuove la buona governance e il partenariato. Il suo sostegno è definito ed attuato al livello territoriale appropriato, tenendo conto del livello nazionale, regionale e locale conformemente all'ordinamento proprio di ciascuno Stato membro.
2. Gli Stati membri assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione di altri portatori di interesse, al livello territoriale appropriato, nelle fasi di preparazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del Fondo.
3. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 3.

Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" una percentuale adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni di potenziamento delle capacità, che includono la formazione, le misure di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale, e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

4. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle attività finanziate, particolarmente nei settori dell'inclusione sociale, delle parità di genere e delle pari opportunità.

Articolo 6

Parità fra uomini e donne e pari opportunità

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri promuovono una

partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come opportuno.

Articolo 7
Innovazione

Nell'ambito di ciascun programma operativo, è riservata particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative. L'autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento dell'innovazione in un contesto di partenariato e definisce idonee modalità di attuazione. Essa informa il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. .../...* in merito ai temi prescelti.

Articolo 8
Azioni transnazionali e interregionali

1. Quando gli Stati membri sostengono azioni transnazionali e/o interregionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del presente regolamento, nella forma di un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo, il contributo del Fondo può essere aumentato del 10% a livello di asse prioritario. Tale maggior contributo non è incluso nel calcolo dei massimali stabiliti dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. .../...*.
2. Gli Stati membri garantiscono, se opportuno con l'ausilio della Commissione, che il Fondo non finanzia operazioni specifiche finanziate contemporaneamente tramite altri programmi transnazionali comunitari, in particolare nei settori dell'istruzione e della formazione.

Articolo 9
Assistenza tecnica

La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e confronti paritetici che permettono di individuare e diffondere le buone pratiche e incoraggiare l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale e interregionale al fine di ampliare la dimensione politica e il contributo del Fondo agli obiettivi della Comunità in materia di occupazione e inclusione sociale.

* Nota per GU: per favore inserire numero: cfr. considerando (1).

* Nota per GU: per favore inserire numero: cfr. considerando (1).

Articolo 10
Rapporti

1. I rapporti annuale e finale di esecuzione di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. .../...* contengono, se appropriata, una sintesi in merito all'attuazione dei seguenti punti:
 - a) integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore;
 - b) azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro inclusione sociale;
 - c) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro delle minoranze, migliorandone in tal modo l'inclusione sociale;
 - d) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di altre categorie svantaggiate, incluse le persone con disabilità;
 - e) attività innovative, corredate di una presentazione dei temi, dei loro risultati e della loro diffusione ed integrazione;
 - f) azioni transnazionali e/o interregionali.

Articolo 11
Ammissibilità delle spese

1. Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. .../...*, può includere le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici.
2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del Fondo:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
 - b) gli interessi passivi;
 - c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.

* Nota per GU: per favore inserire numero: cfr. considerando (1).

* Nota per GU: per favore inserire numero: cfr. considerando (1).

3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1 a condizione che siano sostenute conformemente alle legislazioni nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:
- a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario;
 - b) nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un'operazione;
 - c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo.
4. Le norme di ammissibilità enunciate all'articolo 7 del regolamento (CE) n. .../...* si applicano alle azioni cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 12
Disposizioni transitorie

- 1. Il presente regolamento non ha effetti né sul proseguimento, né sulla modifica, compreso il totale o parziale annullamento, degli interventi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1784/99, o altre normative applicabili a tali interventi in data 31 dicembre 2006, che saranno di conseguenza successivamente applicabili a interventi o progetti in questione fino alla loro conclusione.
- 2. Le richieste di contributo presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1784/99 restano valide.

Articolo 13
Abrogazione

- 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1784/99 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.
- 2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1784/99 si intendono fatti al presente regolamento.

* Nota per GU: per favore inserire il numero: cfr. articolo 3, paragrafo 7, secondo regolamento.

Articolo 14
Clausola di revisione

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 148 del trattato.

Article 15
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 12 giugno 2006
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2004/0168 (COD)**

**9062/2/06
REV 2 ADD 1**

**REGIO 24
CADREFIN 137
CODEC 439**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 12 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. In data 14 luglio 2004 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)¹.
2. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 6 aprile 2005².
3. Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il 18 novembre 2004³.
4. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 6 luglio 2005⁴.
5. La Commissione ha adottato una proposta modificata il 7 marzo 2006⁵.
6. Il 5 maggio 2006 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in vista dell'adozione di una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.
7. Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha definito la posizione comune sulla proposta riportata nel doc. 9062/06.

II. OBIETTIVI

8. L'obiettivo della proposta della Commissione era quello di istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare dei gruppi cooperativi tra partner nazionali, locali e regionali dotati di personalità giuridica, denominato "gruppo europeo di cooperazione territoriale" (GECT).

¹ COM (2004) 496 defn.

² GU C 255 del 14.10.2005, pag. 76.

³ GU C 71 del 22.03.2005, pag. 46.

⁴ 10806/05 CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.

⁵ COM (2006) 94 defn.

III. POSIZIONE COMUNE

Elementi generali

9. Il Consiglio, che condivide gli obiettivi della proposta, si è tuttavia sforzato di migliorare talune delle disposizioni ed aggiungere ulteriori elementi in grado di garantire una maggiore certezza del diritto e coerenza, in particolare riguardo:
- alle disposizioni relative al controllo (articolo 4),
 - all'ottenimento della personalità giuridica (articolo 5),
 - ai compiti, che sono stati sviluppati e chiariti maggiormente (articolo 7),
 - alle disposizioni in materia di responsabilità, che sono state rafforzate in modo da migliorare la tutela dei terzi (articolo 12),
 - al periodo transitorio volto a consentire agli Stati membri di adeguare la loro legislazione nazionale ai requisiti del regolamento (articolo 18).

Nel corso dell'esame approfondito della proposta (luglio 2004 - maggio 2006) sono state apportate numerose modifiche al fine di chiarire il testo, risolvere questioni giurico-linguistiche ed garantire la coerenza globale del regolamento. Tali modifiche non sono menzionate nella presente nota, a meno che non siano state tenute in considerazione negli emendamenti del Parlamento europeo.

10. Con il voto in seduta plenaria del 6 luglio 2005 il Parlamento europeo ha adottato 41 emendamenti alla proposta, l'85% dei quali è stato inserito nella posizione comune del Consiglio.
11. Nel preparare la sua posizione comune il Consiglio ha esaminato attentamente la proposta modificata della Commissione. La posizione comune recepisce la maggior parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo accolti o accolti in linea di principio dalla Commissione nella proposta modificata.

12. Nella fase di messa a punto giuridico-linguistica del testo della posizione comune ad alcuni considerando e articoli è stata attribuita una diversa numerazione. Il presente documento segue la numerazione della posizione comune, che pertanto diverge talvolta da quella dei testi del parere del Parlamento europeo e della proposta modificata.

Titolo

13. Il Consiglio ha deciso di seguire la proposta del Parlamento europeo, ossia di sostituire, nell'intero documento, la denominazione dello strumento "gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera" con "gruppo europeo di cooperazione territoriale ". Tale modifica è stata inserita in tutto il testo della posizione comune, recependo pertanto integralmente o nelle parti pertinenti gli emendamenti nn. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37 e 41.

Considerando

14. La definizione di "cooperazione territoriale" come comprensiva delle tre forme di cooperazione, ossia la cooperazione "transfrontaliera", "transnazionale" e "interregionale" non è stata accolta nel considerando 6 come proposto nell'emendamento n. 42/3, ma solo nell'articolo 1, paragrafo 2.
15. Al considerando 5 il Consiglio ha tenuto conto degli emendamenti 6 e 10 (in parte) del PE, contemplando gli accordi tra Stati membri e/o autorità regionali e locali e chiarendo che il regolamento non è inteso ad aggirare altri quadri di cooperazione.
16. The Parlamento europeo ha proposto alcuni chiarimenti con l'emendamento 8. Mentre il considerando 10 è stato soppresso nella posizione comune, l'articolo 4, paragrafo 5 stipula che i membri di una GECT possono affidarne le funzioni a uno di loro.
17. Il Consiglio non ha potuto accogliere gli emendamenti:
- n. 12; una disposizione più dettagliata sulle procedure decisionali è riportata all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b);
 - n. 13, poiché la posizione comune fornisce una nuova formulazione della clausola di sussidiarietà (considerando 16).

Articolo 1 - Natura di un GECT

18. L'emendamento n. 17 è stato tenuto in considerazione all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dove sono state inserite disposizioni in materia di controlli.
19. Al termine di un esame approfondito, il Consiglio non ha potuto tener conto dell'emendamento n. 18, ritenendo che questo andasse al di là dell'obiettivo di rafforzare la coesione economica e sociale.

Articolo 2 - Diritto applicabile

20. In questo articolo il Consiglio ha deciso seguire l'idea del Parlamento europeo espressa nell'emendamento n. 32, ossia di applicare al GECT il diritto dello Stato membro nel quale esso ha la sua sede legale.
21. Il Consiglio ha deciso di inserire nella posizione comune una definizione più precisa, che già esiste nel diritto comunitario, dei termini "organismi locali" contenuti nella proposta originaria. Esso ritiene che tale definizione possa includere "organismi operanti su base no profit, ai quali partecipano enti regionali/locali e Stati membri" come richiesto dall'emendamento n. 20.
22. La posizione comune tiene inoltre conto degli emendamenti 21 e 24, anche se il Consiglio ha deciso di inserire tale disposizione all'articolo 7, paragrafo 5.

Articolo 5 - Ottenimento della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

23. Questo articolo tiene conto dell'emendamento n. 41 del PE e ne sviluppa la sostanza.

Articolo 7 - Compiti

24. Il Consiglio ha optato per una delle proposte del PE contenute nell'emendamento n. 22, ossia di menzionare all'articolo 7 i compiti del GECT. Esso non ha tuttavia ritenuto appropriato parlare delle competenze di un GECT.
25. L'articolo 7 della posizione comune è interamente incentrato sulla questione dei compiti che un GECT può svolgere, nonché dei loro limiti. In tale contesto esso tiene conto dell'emendamento n. 24 del Parlamento europeo.

Articolo 8 - Convenzione

26. Il Consiglio ha deciso di semplificare il titolo di tale articolo, rendendo pertanto superfluo l'emendamento n. 27.
27. La posizione comune tiene di tutte le modifiche inserite nelle diverse parti del testo e tende a dare un'immagine precisa dei contenuti di un GECT. Nel redigere tale articolo il Consiglio ha accolto integralmente o in parte gli emendamenti nn. 29, 31 e 33 del PE.
28. Al termine di un attento esame, il Consiglio non ha potuto tener conto dell'emendamento n. 34 del PE, principalmente a causa delle diversità tra i sistemi legislativi degli Stati membri, che non prevedono necessariamente una normativa specifica che disciplina il funzionamento delle associazioni.
29. Il Consiglio non ha potuto tener conto dell'emendamento n. 36 che prevede l'obbligo di notifica alla Commissione della convenzione e che la Commissione iscriva la convenzione in un registro pubblico di tutte le convenzioni sul GECT. Ha tuttavia previsto all'articolo 5, paragrafo 1 che i membri di un GECT informino il Comitato delle regioni della convenzione e della registrazione e/o pubblicazione degli statuti.

Articolo 9 - Statuti

30. Gli emendamenti nn. 37, 38 e 39 del PE relativi al contenuto degli statuti sono stati tenuti in considerazione in altri articoli della posizione comune (l'emendamento n. 37 nell'articolo 10, l'emendamento n. 38 nell'articolo 14 e l'emendamento n. 39 in questo articolo). Unica eccezione, parte dell'emendamento 37 relativo all'istituzione di un segretariato, che è stata respinta dal Consiglio. Di conseguenza, l'emendamento n. 40 non è stato accolto, poiché il Consiglio ha preferito mantenere un articolo 10 distinto relativo agli organi.

Articolo 12 - Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità

31. Il Consiglio ha ritenuto cruciale la questione della liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità di un GECT, che necessita di ulteriori approfondimenti nel regolamento. Soltanto disposizioni veramente precise, simili a quelle introdotte all'articolo 12, possono garantire la sicurezza del diritto ed una tutela giuridica sufficiente ai terzi. Così facendo, il Consiglio ha accolto l'emendamento n. 26.

IV. CONCLUSIONE

32. Il Consiglio ha recepito la maggioranza degli emendamenti del Parlamento europeo nella sua posizione comune, che si allinea pienamente con gli obiettivi della proposta della Commissione.
33. La posizione comune del Consiglio considera come obiettivo principale l'istituzione di uno strumento che faciliti la cooperazione tra le regioni. La Commissione ha riconosciuto l'equilibrio globale della posizione comune del Consiglio ed ha espresso soddisfazione per l'accordo politico raggiunto dal Consiglio il 5 maggio 2006.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 12 giugno 2006
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2004/0168 (COD)**

**9062/2/06
REV 2**

**REGIO 24
CADREFIN 137
CODEC 439**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 12 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

**REGOLAMENTO (CE) N.../2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

del

relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ¹,
visto il parere del Comitato delle regioni ²,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso del territorio della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione territoriale. A tale fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione territoriale.
- (2) Considerate le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, in particolare dalle autorità regionali e locali, per realizzare e gestire azioni di cooperazione territoriale in un contesto

¹ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 76.

² GU C 71 del 22.3.2005, pag. 46.

di legislazioni e procedure nazionali differenti, si impongono misure appropriate per ovviare a tali difficoltà.

- (3) Tenuto conto in particolare dell'aumento del numero di frontiere terrestri e marittime della Comunità a seguito dell'allargamento, è necessario facilitare il rafforzamento della cooperazione territoriale all'interno della Comunità.
- (4) Gli strumenti esistenti, quali il gruppo europeo d'interesse economico, si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG nel periodo di programmazione 2000–2006.
- (5) L'acquis del Consiglio d'Europa fornisce vari quadri di riferimento e opportunità all'interno dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare in contesti transfrontalieri. Il presente strumento non è inteso ad aggirare tali quadri siffatti né a fornire un insieme di norme comuni specifiche che disciplinino in modo uniforme tutti questi accordi in tutta la Comunità.
- (6) Il regolamento (CE) n.../...* del Consiglio del ... recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione¹, accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea.
- (7) È ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione territoriale che non prevedono alcun contributo finanziario della Comunità.
- (8) Per superare gli ostacoli alla cooperazione territoriale è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati "gruppi europei di cooperazione territoriale" (GECT). Il ricorso ad un gruppo dovrebbe essere facoltativo.

¹ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

* GU: inserire per favore numero e data del regolamento.

- (9) Occorre che il GECT sia dotato della capacità di agire in nome e per conto dei suoi membri, segnatamente delle autorità regionali e locali da cui è costituito.
- (10) È necessario che le funzioni e le competenze del GECT siano definite in una convenzione.
- (11) Il GECT dovrebbe avere la facoltà di attivarsi o per attuare programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali in conformità del regolamento (CE) n.../...^{**} e del regolamento (CE) n.../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ...^{***} relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale² oppure per realizzare azioni di cooperazione territoriale unicamente su iniziativa degli Stati membri e delle loro autorità regionali e locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.
- (12) Occorre precisare che la costituzione di un GECT non infirma la responsabilità finanziaria delle autorità regionali e locali, come pure quella degli Stati membri, né per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari né per quanto attiene ai fondi nazionali.
- (13) È opportuno precisare che i poteri che un'autorità regionale e locale esercita in quanto autorità pubblica, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono essere oggetto di una convenzione.
- (14) È necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi nonché di norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.
- (15) Le condizioni della cooperazione territoriale dovrebbero essere create conformemente al principio di sussidiarietà sancito nell'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di

¹ G U L

^{**} GU: inserire il numero del regolamento come al considerando 6.

^{***} GU: inserire per favore numero e data del regolamento.

² G U L

quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il ricorso al GECT rimanendo facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro,

- (16) L'articolo 159, terzo comma, del trattato non consente di far rientrare entità di paesi terzi nella legislazione basata su detto articolo. L'adozione di una misura comunitaria che consente di istituire un GECT non esclude, tuttavia, la possibilità che entità di paesi terzi partecipino ad un GECT costituito in conformità del presente regolamento qualora la legislazione del paese terzo o gli accordi tra Stati membri e paesi terzi lo consentano,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Natura di un GECT

1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato "GECT", può essere costituito sul territorio della Comunità alle condizioni e secondo gli accordi previsti dal presente regolamento.
2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata "cooperazione territoriale" tra i suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale.
3. Un GECT ha personalità giuridica.
4. Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio.

Articolo 2
Diritto applicabile

1. Un GECT è disciplinato:
 - a) dal presente regolamento;
 - b) ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, dalle disposizioni della convenzione e degli statuti di cui agli articoli 8 e 9;
 - c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

Laddove ai sensi del diritto comunitario o del diritto internazionale privato sia necessario stabilire quale legislazione disciplini gli atti di un GECT, il GECT è trattato come un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

2. Se uno Stato membro comprende più entità territoriali aventi norme proprie in materia di diritto applicabile, il riferimento al diritto applicabile di cui al paragrafo 1, lettera c) include la legislazione di tali entità, tenuto conto della struttura costituzionale dello Stato membro interessato.

Articolo 3
Composizione di un GECT

1. Un GECT è composto da membri, entro i limiti delle loro competenze a norma della legislazione nazionale, che appartengono a una o più delle seguenti categorie:
 - a) Stati membri;
 - b) autorità regionali;
 - c) autorità locali;
 - d) organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹.

Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.

2. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri.

Articolo 4
Istituzione di un GECT

1. La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali.
2. Ciascun membro potenziale:
 - a) notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l'intenzione di partecipare a un GECT; e
 - b) invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli articoli 8 e 9;
3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento o alla legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e doveri del membro potenziale, o che tale partecipazione non sia

¹ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto.

In linea di massima lo Stato membro decide entro tre mesi dalla ricezione di una domanda ammissibile a norma del paragrafo 2.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale al GECT, gli Stati membri possono applicare le norme nazionali.

4. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti di cui al paragrafo 2.
5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 e gli statuti di cui all'articolo 9 garantendo la coerenza con l'approvazione degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Eventuali modifiche della convenzione e modifiche sostanziali degli statuti sono approvate dagli Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo. Modifiche sostanziali degli statuti sono quelle comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.

Articolo 5

Ottenimento della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Gli statuti di cui all'articolo 9 e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati e/o pubblicati conformemente alla legislazione nazionale applicabile nello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale. Il GECT ottiene la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della convenzione e della registrazione e/o pubblicazione degli statuti.
2. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione e/o dalla pubblicazione degli statuti, sia trasmessa all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea che annuncia l'istituzione del GECT e indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.

Articolo 6

Controllo della gestione dei fondi pubblici

1. Il controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Lo Stato

membro in cui il GECT ha la sede sociale designa l'autorità competente per l'espletamento di tale compito prima di approvare la partecipazione al GECT a norma dell'articolo 4.

2. Laddove richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi affinché le appropriate autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.
3. Tutti i controlli sono effettuati conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.
4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo o secondo comma riguardino azioni cofinanziate dalla Comunità, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dalla Comunità.
5. Lo Stato membro nel quale un GECT ha la sede sociale informa gli altri Stati membri interessati di eventuali difficoltà incontrate durante i controlli.

Articolo 7 *Compiti*

1. Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri, conformemente agli articoli 4 e 8.
2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, che si limitano all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale e sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che tutti i compiti devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della sua legislazione nazionale.
3. In particolare, i compiti dei GECT si limitano essenzialmente all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Un GECT può realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i loro membri e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario della Comunità.

Gli Stati membri possono limitare i compiti che i GECT possono svolgere senza un contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, tali compiti ricomprendono almeno le attività di cooperazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.../...*.

4. I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera.
5. I membri di un GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del GECT.

Articolo 8 *Convenzione*

1. Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all'unanimità dai suoi membri conformemente all'articolo 4.
2. La convenzione precisa:
 - a) la denominazione del GECT e della sede sociale; quest'ultima si trova in uno Stato membro in virtù della cui legislazione è costituito almeno uno dei membri del GECT;
 - b) l'estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti.
 - c) l'obiettivo specifico e i compiti specifici del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento;
 - d) l'elenco dei membri del GECT;
 - e) il diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, che è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;
 - f) gli opportuni accordi di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario;
e
 - g) le procedure di modifica della convenzione, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

* GU: per favore inserire numero: vedasi considerando 11, secondo regolamento.

Articolo 9
Statuti

1. Gli statuti di un GECT sono adottati sulla base della convenzione dai suoi membri che deliberano all'unanimità.
2. Gli statuti di un GECT contengono, almeno, tutte le disposizioni della convenzione unitamente a quanto segue:
 - a) le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
 - b) le procedure decisionali del GECT;
 - c) la lingua o le lingue di lavoro;
 - d) gli accordi di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le procedure di assunzione, e la natura dei contratti del personale;
 - e) gli accordi per il contributo finanziario dei membri e le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio, comprese quelle relative alle questioni finanziarie, relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo;
 - f) gli accordi riguardanti la responsabilità dei membri, di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
 - g) le autorità responsabili della designazione di un organismo indipendente di audit esterno; e
 - h) le procedure di modifica degli statuti, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 10
Organizzazione di un GECT

1. Un GECT ha almeno i seguenti organi:
 - a) un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;
 - b) un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.
 2. Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.
-

3. Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT.

Articolo 11 *Bilancio*

1. Un GECT redige un bilancio annuale, adottato dall'assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa.
2. La redazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché il loro audit e la loro pubblicità, è disciplinata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 12 *Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità*

1. Per quanto concerne la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e procedure analoghe, un GECT è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sede sociale, salvo se diversamente previsto ai paragrafi 2 e 3.
2. Un GECT è responsabile dei suoi debiti, qualsiasi sia la loro natura.

Qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualsiasi sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo, salvo che la legislazione nazionale a norma della quale si è costituito il membro escluda o limiti la responsabilità di quest'ultimo. Gli accordi di detto contributo sono fissati negli statuti.

Nel caso in cui almeno un membro di un GECT abbia responsabilità limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale si è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità negli statuti.

I membri possono stabilire negli statuti che saranno responsabili anche una volta cessata la loro adesione al GECT per gli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT quando ne erano membri.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".

La pubblicità della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata è almeno uguale a quella richiesta per un altro tipo di entità giuridica i cui membri abbiano responsabilità limitata costituita a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Uno Stato membro può proibire la registrazione sul suo territorio di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata.

3. Senza pregiudizio della responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi strutturali e/o di coesione assegnati a un GECT, in virtù del presente regolamento non incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri nei confronti di un GECT di cui non sono membri.

Articolo 13 *Interesse pubblico*

Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all'interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione.

Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione territoriale tra i membri del GECT. La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

Articolo 14 *Scioglimento*

1. Nonostante le disposizioni concernenti lo scioglimento previste dalla convenzione, su richiesta di un'autorità competente avente un legittimo interesse, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente di uno Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale, ordina lo scioglimento di un GECT qualora questo non soddisfi più le condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2, o nell'articolo 7, oppure in particolare qualora l'attività del GECT esuli dai compiti di cui all'articolo 7. L'organo giurisdizionale competente o

l'autorità competente informa di ogni richiesta di scioglimento di un GECT tutti gli Stati membri ai sensi delle cui legislazioni si sono costituiti i membri.

2. L'organo giurisdizionale o l'autorità competenti possono accordare al GECT un periodo di tempo per correggere la situazione. Qualora il GECT non vi riesca entro il termine accordato, l'organo giurisdizionale o l'autorità competenti ordinano la sua liquidazione.

Articolo 15 *Competenza giurisdizionale*

1. I terzi che si ritengono lesi da atti o omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria.
2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa comunitaria in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale normativa comunitaria, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha sede sociale.

L'organo giurisdizionale competente per la composizione delle controversie in relazione all'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 13 è un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui decisione è impugnata.

3. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a:
 - a) decisioni amministrative su attività che il GECT svolge;
 - b) accesso a servizi nella loro lingua; e
 - c) accesso alle informazioni.

In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione insorge il diritto di ricorso.

Articolo 16
Disposizioni finali

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che reputano appropriate per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che svolgono già i membri di un GECT, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù della sua legislazione, per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.

Lo Stato membro conseguentemente informa la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo.

2. Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione della convenzione e degli statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi amministrativi che ne derivano.

Articolo 17
Relazione e clausola di revisione

Entro ...*, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull'attuazione del presente regolamento e proposte di modifica, se del caso.

Articolo 18
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal ...*, eccetto l'articolo 16 che è applicabile a decorrere da ...**.

* Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

* Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

** Entrata in vigore del presente regolamento.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 giugno 2006
(OR. en)**

9078/06

**Fascicolo interistituzionale:
2004/0166 (AVC)**

**FC 19
CADREFIN 139
OC 348**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94

ORIENTAMENTI COMUNI

**Termine per la consultazione della Bulgaria e della Romania:
6/6/2006**

REGOLAMENTO (CE) N. .../2006 DEL CONSIGLIO

del

che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. .../...* del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione⁴, crea un nuovo contesto per l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. Esso stabilisce in particolare gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. Occorre pertanto precisare la missione del Fondo di coesione nell'ambito del nuovo contesto per tale azione e rispetto alla missione ad esso affidata dal trattato nonché, per motivi di chiarezza, abrogare il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione⁵.
- (2) I progetti finanziati dal Fondo di coesione nel settore delle reti transeuropee devono essere conformi agli orientamenti relativi a tali reti adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Al fine di concentrare gli sforzi, occorre dare priorità ai progetti di interesse comune quali definiti nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del

¹ Parere conforme del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² GU C 255 del 14.10.2005, pag. 88.

³ GU C 231 del 20.9.2005, pag. 35.

* Nota per GU: per favore inserire numero e data del regolamento.

⁴ GU L

⁵ GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti¹.

- (3) Tramite il Fondo di coesione la Comunità può contribuire alle azioni destinate a realizzare gli obiettivi della Comunità nel settore dell'ambiente previsti all'articolo 6 e all'articolo 174 del trattato CE.
- (4) Il regolamento (CE) n. .../... * dispone che la disciplina sull'ammissibilità delle spese sia stabilita a livello nazionale, fatte salve alcune eccezioni per le quali occorre determinare regole specifiche. Occorre pertanto stabilire tali regole specifiche per le eccezioni relative al Fondo di coesione.
- 5) Le norme di condizionalità che regolano la concessione del sostegno finanziario dovrebbero continuare ad applicarsi unitamente al rispetto dei criteri di convergenza economica stabiliti all'articolo 99 del trattato e tenuto conto della necessità di disporre di finanze pubbliche sane. A tal riguardo, gli Stati membri che hanno adottato l'euro devono attuare programmi di stabilità e gli Stati membri che non lo hanno adottato devono attuare programmi di convergenza, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche², che consentano di evitare i disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 104 del trattato. Le norme di condizionalità non dovrebbero tuttavia applicarsi agli stanziamenti d'impegno già assegnati al momento della sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

* Nota per GU: per favore inserire numero: cfr considerando (1), primo regolamento citato.

² GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1).

Articolo 1
Creazione e missione del Fondo di coesione

1. È istituito un Fondo di coesione (in appresso denominato "il Fondo") destinato al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile.
2. Il Fondo è disciplinato dal regolamento (CE) n. .../...* e dal presente regolamento.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Il Fondo interviene a sostegno di azioni nei seguenti settori assicurando un adeguato equilibrio e tenendo conto del fabbisogno specifico di investimenti e infrastrutture di ciascuno Stato membro beneficiario:
 - a) le reti transeuropee di trasporto e in particolare i progetti prioritari di interesse comune individuati dalla decisione n. 1692/96/CE;
 - b) aspetti relativi all'ambiente che rientrano nell'ambito delle priorità attribuite alla politica comunitaria di tutela ambientale in virtù del programma di azione in materia di ambiente . In tale contesto il Fondo può intervenire anche nei settori collegati allo sviluppo sostenibile che presentano chiari vantaggi ambientali, quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, le ferrovie, le vie navigabili fluviali, il trasporto marittimo, i sistemi multimodali di trasporto e la loro interoperabilità, la gestione del traffico stradale, marittimo e aereo, il trasporto urbano pulito e il trasporto pubblico.
2. L'adeguato equilibrio dell'intervento è stabilito in partenariato tra Stati membri e Commissione.

Articolo 3
Ammissibilità delle spese

Le spese seguenti non sono ammissibili ad un contributo del Fondo:

- a) gli interessi passivi;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;
- c) l'edilizia abitativa;
- d) la disattivazione di centrali nucleari; e

* Nota per GU: per favore inserire numero: cfr. considerando (1) primo regolamento citato.

- e) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

Articolo 4
Condizioni di accesso al sostegno del Fondo

1. L'assistenza del Fondo è soggetta alle condizioni seguenti.
- a) Qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6 del trattato, che esiste un disavanzo pubblico eccessivo in uno Stato membro beneficiario e
- b) abbia determinato, conformemente all'articolo 104, paragrafo 8 del trattato, che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo a una sua raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 104 del trattato,
- può decidere di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.
2. Qualora il Consiglio constati che lo Stato membro interessato ha adottato le necessarie misure correttive, decide senza indugi di porre fine alla sospensione degli stanziamenti in questione. Al contempo, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reinscrizione in bilancio degli stanziamenti sospesi in conformità con la procedura menzionata nell'accordo interistituzionale del 7 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹.
3. Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Articolo 5
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di progetti o altre forme di intervento approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1164/94 che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.
2. Le domande relative ai grandi progetti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CE) n. .../...* presentate alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 restano valide a condizione che tali domande siano completate, se necessario, entro due

¹ GUC

* Nota per GU: per favore inserire numero: cfr. considerando (1), primo regolamento menzionato.

mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e degli articoli summenzionati del regolamento (CE) n. .../...* .

Articolo 6
Abrogazione

1. Fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. .../...* e l'articolo 5 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1164/94 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 7
Riesame

Il Consiglio riesamina il presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2013, conformemente all'articolo 161 del trattato.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

**La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
valutare richieste di approfondimento su tematiche specifiche
da trattare nello speciale**

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it